

I D E C R E T I  
DEL  
PRIMO CONCILIO PLENARIO  

---

---

SALERNITANO - LUCANO

CELEBRATO A SALERNO DAL 26 AL 29 APRILE 1925  
SOTTO LA PRESIDENZA DELL' EMINENTISSIMO

Card. LUIGI SINCERO

Legato a Latere di S. S.



GLI STUDI  
NO  
CA

Prem. Officina Tipografica A. DE ROBERTIS & FIGLI - PUTIGNANO  
1 9 3 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
S A L E R N O

BIBLIOTECA

FA

Misc.

62A

VOL.

183

XV  
1  
A  
183



I D E C R E T I

DEL

PRIMO CONCILIO PLENARIO

SALERNITANO - LUCANO

CELEBRATO A SALERNO DAL 26 AL 29 APRILE 1925

SOTTO LA PRESIDENZA DELL' EMINENTISSIMO

Card. LUIGI SINCERO

Legato a Latere di S. S.

REGISTRATO



Prem. Officina Tipografica A. DE ROBERTIS & FIGLI - PUTIGNANO

1 9 3 2

IMPRIMATUR

Salerni, 30 Julii 1932

† NICOLAUS

Archiep. Salernitan. Adm. Pesp. Acernen.

In 107510 LM



*Questa traduzione non vuole, nè può sostituire il testo latino, che è il solo autentico, munito di vigore canonico.*

*È stata fatta per rendere più accessibile la legislazione regionale al popolo, e specialmente ai membri dell'Azione Cattolica, i quali debbono collaborare con la Gerarchia alla diffusione del Regno di Dio.*

*Non è forse supefluo notare, almeno per il popolo, che il Concilio, essendo stato celebrato quattro anni prima del Concordato, in alcuni punti non è al corrente della nuova legislazione.*

*La traduzione fu deliberata dalla Conferenza Episcopale del 18 giugno 1931, ed eseguita a cura di un Ecc.mo vescovo della Regione.*

*Salerno 30 luglio 1932.*

† NICOLA MONTERISI  
ARCIVESCOVO PRIMATE DI SALERNO



## SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

n. 5346/25

### Decreto.

*L' E.mo Cardinale Luigi Sincero, pro - Segretario della Congregazione della Chiesa Orientale, avendo convocato e presieduto in qualità di Legato Pontificio il Concilio Plenario Salernitano - Lucano, terminato felicemente lo stesso Concilio, riverentemente ne trasmise gli Atti e i Decreti a questa S. Congregazione del Concilio, a norma del can. 291.*

*Gli E.mi Padri della medesima S. Congregazione, nei comizi plenari del 13 febbraio 1926, esaminarono nelle debite forme i ricordati Atti e Decreti, e, dopo avervi inserite alcune correzioni, li approvarono, nutrendo buona speranza che i Decreti stessi, rispondendo alle mutate condizioni dei tempi e alle particolari necessità della Regione, siano per tornare a maggior vantaggio e profitto del Clero e del popolo.*

*Il che essendosi riferito al Santissimo Signor Nostro Pio per Divina Provvidenza Papa XI, nell' udienza del 15 dello stesso mese di febbraio, Sua Santità si degnò approvare e confermare.*

*Dato a Roma, 30 dicembre 1926.*

D. CARD. SBARRETTI - PREFETTO

GIULIO Vescovo Tit. di Lampsaco  
Segretario

---

### DECRETO DI PROMULGAZIONE.

*Avendo la Santa Sede esaminati e, con decreto 30 dicembre 1926, n. 5346/25 della S. Congregazione del Concilio, approvati, a norma del can. 291, gli Atti e i Decreti*

tutti del Concilio Plenario di questa Nostra Regione Salernitano - Lucana, tenuto a Salerno il 26, 27, 28 e 29 aprile 1925, Noi sottoscritti, Arcivescovi, Vescovi e Abbate Nullius della SS. Trinità di Cava, Ordinari delle diocesi della Regione Salernitano - Lucana, riuniti presso il Santuario della B. M. Vergine del ss. Rosario di Pompei nell'annua Conferenza, in virtù dell'ordinaria Nostra Autorità, col presente Decreto, promulghiamo a tramite del diritto i Decreti di detto Nostro Primo Concilio Plenario.

~~-----~~ A tenore quindi di questo stesso decreto, stabiliamo che i Decreti medesimi comincino a obbligare dalla prossima solennità della Pentecoste, epperò dal giorno 5 del prossimo venturo mese di giugno abbiano di pieno diritto forza di legge per tutte e singole le diocesi della Regione, e ne sia obbligatoria l'osservanza integra e fedele da parte di tutti cui riguardano.

Dato dal Palazzo del Santuario di Pompei, il dì 11 febbraio 1927,  
festa dell'Apparizione della B. V. Immacolata.

- † CARLO GREGORIO M. O. S. B., Arcivescovo di Salerno, Primate della Lucania e del Bruzio, Amministratore perpetuo di Acerno.
- † ANSELMO FILIPPO O. S. B., Arcivescovo di Acerenza e Matera, Amministratore Apostolico di Marsico e Potenza.
- † ERCOLANO, Arcivescovo di Amalfi.
- † CARMELO del SS. Redentore, Arcivescovo Vescovo di Campagna.
- † GIULIO, Arcivescovo di Conza e Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia.
- † GIUSEPPE, Vescovo di Muro.
- † ALBERTO, Vescovo di Venosa, Melfi e Rapolla.
- † GIUSEPPE, Vescovo di Nocera dei Pagani.
- † PASQUALE, Vescovo di Castellammate, Amministratore Apostolico di Cava e Sarno.
- † GIOVANNI, Vescovo, di Ascoli e Cerignola, Amministratore Apostolico di Lacedonia.
- † ORONZO, Vescovo di Teggiano.
- † FRANCESCO, Vescovo di Capaccio e Vallo, Amministratore Apostolico di Policastro.
- † PASQUALE, Vescovo di Nusco.
- † RAFFAELE, Vescovo di Tricarico.
- † LODOVICO, Vescovo di Anglona e Tursi.
- † PLACIDO O. S. B., Abbate Ordinario della SS. Trinità di Cava.

DECRETI DEL PRIMO CONCILIO PLENARIO  
SALERNITANO - LUCANO

**PROEMIO**

Il Concilio Plenario Salernitano - Lucano, il quale è il primo che si celebra in questa regione, premesse alcune norme generali, si divide in quattro parti: I. Fede Cattolica; II. Disciplina e Pastorale; III. Sacramenti, Liturgia e pratiche di pietà; IV. Benefici e Amministrazione.

---

**NORME GENERALI**

(Cod. di D. Can., Lib. I, cc. 1 - 30)

1. - Le consuetudini, se ve ne sono, anche immemorabili, contrarie ai canoni del Codice di D. C. si sottopongano, al più presto, al giudizio del proprio Ordinario, affinchè Egli decida quali possano prudentemente tollerarsi e quali siano del tutto da abolire.

2. - Sorgendo dubbio nell'interpretazione dei decreti di questo Concilio, l'autentica interpretazione si deferisca alla conferenza dei vescovi.

3. - L'aver premessi a questi decreti alcuni canoni del Cod. Can. non importa che sia lecito trascurare gli altri; ma ciò si è fatto perchè si conosca meglio e il fondamento e il fine dei decreti conciliari.

## PARTE PRIMA

DELLA FEDE CATTOLICA

(Cod. Can. Lib. III, P. 4, Tit. XX, XXIII, XXIV).

## TITOLO I.

**Della professione della Fede.**

(Cod. Can. cc. 1406 - 1408 ; 2403).

4. — Per nostro diritto conciliare, sono tenuti a emettere la professione di fede nelle mani dell' Ordinario o di un suo delegato i vicari foranei, i giudici e gli esaminatori sinodali o prosinodali, i parroci consultori, la prima volta prima di entrare in carica; del pari, eccetto che l' Ordinario in caso particolare non dispensi, tutti i superiori e maestri del seminario a principio di ciascun anno scolastico.

5. — Tutti coloro che son tenuti a fare la professione di fede, devono prestare anche il giuramento antimodernistico secondo la formola approvata da Pio X.

Il documento sia della professione di fede che del prestato giuramento, sottoscritto da ciascuno, venga conservato nell'archivio della Curia.

6. — I fedeli siano spesso istruiti intorno al magistero infallibile della Chiesa e l'obbligo di professare la fede, specialmente quando si tratti di evitare lo scandalo del prossimo.

7. — I rettori di chiesa introducano la lodevole consuetudine di far recitare al popolo nei giorni di festa, durante la messa, a voce chiara e unisona, il simbolo apostolico, sì che tutti i fedeli pubblicamente professino con la bocca ciò che col cuore credono.

8. — Nel primo giorno dell'anno o nella festa dell'Epifania i fedeli siano con opportuno discorso animati a ringraziare di cuore Dio dell'inestimabile dono della fede e a rinnovare le promesse battesimali.

## TITOLO II.

### **Della preservazione e propagazione della fede.**

(Cod. Can. cc. 469 e 1324).

9. — I vicari foranei e tutti i pastori di anime vigilino che nessuno del clero, indulgendo, Dio tolga, a dottrine non ortodosse, osi in pubblico o in privato proferire parole, per quanto giocose, che possano turbare la pietà dei fedeli. Si denunzi all'Ordinario il chierico più di una volta inutilmente richiamato.

10. — Se il parroco abbia sentore di qualche segreto conciliabolo in parrocchia, ovvero che si ordiscano nuove insidie contro la fede, consulti al più presto l'Ordinario perchè a tempo, con mezzi opportuni, possa scongiurarsi ogni pericolo.

11. — Quanto più generosamente si aiuteranno le missioni per la propagazione della fede, tanto più sicuramente se ne conserverà il dono. Perciò i parroci

curino che, a preferenza delle altre, abbiano larga diffusione le opere pontificie della *Propagazione della fede*, della *S. Infanzia* e di *S. Pietro Apostolo pel Clero indigeno*.

### TITOLO III

#### **Della lettura e proibizione dei libri.**

(Cod. Can. cc. 1384 - 1405).

12. — Salvo che per grave motivo ed evitato lo scandalo, i chierici nè in pubblico nè in privato leggano giornali o periodici non di senso cattolico; molto meno scrivano o mandino corrispondenze a giornali liberali.

13. — I pastori di anime e i predicatori istruiscano i fedeli circa le sanzioni canoniche concernenti la proibizione dei libri e dei giornali; quali letture siano vietate sotto pena di peccato e quali di scomunica riservata al Romano Pontefice. (c. 2318, 1).

14. — A più facilmente distogliere i fedeli dalla lettura di libri e di altri scritti pericolosi, nelle singole parrocchie si promuova con la migliore diligenza l'associazione che va sotto il nome *Opera della Buona Stampa*.

15. — Si abbia cura che nelle parrocchie, specialmente di città, siano largamente diffusi vangeli in italiano debitamente approvati. Si distribuiscano per le famiglie foglietti almeno mensili, affinchè anche quelli che poco frequentano la chiesa abbiano notizia dei religiosi doveri, delle solennità della Chiesa, delle istruzioni e simili.

## TITOLO IV.

**Della sacra predicazione.**

## CAPO I.

*Dell' omilia.*

(Cod. Can. cc. 1344, - 45; 2182 - 2185; 2382).

16. — Per diritto conciliare, oltre i parroci, tutti i sacerdoti del clero secolare e regolare, e in modo speciale i rettori di chiesa, sono obbligati nelle domeniche e feste di precetto a leggere al popolo il vangelo con la debita approvazione tradotto in italiano, aggiungendo alla lettura, se possibile, una breve e facile spiegazione.

17. — In casi particolari, quando abbia a temersi che la messa, durando un po' di più, sia disertata dai fedeli, altro sacerdote disponibile, con licenza dell'Ordinario, potrà leggere e spiegare il vangelo, mentre il celebrante prosegue la s. messa.

## CAPO II.

*Del Catechismo ai fanciulli.*

(Cod. Can. cc. 1330, 1331; 1333, 1334).

18. — I parroci, con l'aiuto di chierici e di pii laici, nelle feste di precetto, per un'ora intera, istruiscano nella dottrina cristiana i fanciulli e le fanciulle separatamente, distribuendoli secondo l'età e lo sviluppo intellettuale.

19. — I sacerdoti, non legittimamente impediti, se, invitati dal parroco, si rifiutano di prestare l'opera loro nell'insegnamento del catechismo ai piccoli, siano privati delle facoltà di confessare e di predicare e si costringano con altre pene.

20. — La frequenza e il profitto degli alunni siano notati in speciali registri da esibirsi all'ispezione dell'Ordinario o di altri suoi delegati.

21. — Ogni anno, in giorni stabiliti, abbiano luogo gli esami di catechismo e siano premiati i fanciulli più diligenti.

22. — Tocca al parroco vigilare che nei collegi, istituti e case di educazione che si trovano in parrocchia s'impartisca a dovere l'istruzione catechistica ai fanciulli, salvo non siasi provveduto diversamente.

23. — Nelle parrocchie di città, dove la gioventù ha bisogno d'una più ampia conoscenza della dottrina cristiana, s'istituiscano scuole di magistero, per preparare gli alunni al conseguimento di un diploma d'idoneità all'insegnamento della religione, secondo le norme da stabilirsi dall'Ordinario.

24. — I confessori non omettano d'interrogare i genitori, i padroni, i padrini sulla cura che spendono nell'istruzione religiosa dei figliuoli e dei dipendenti; riprendano severamente i negligenti.

## CAPO III.

*Della catechesi agli adulti.*

(Cod. Can. cc. 1332; 2182 - 2185; 2382).

25. — Il catechismo degli adulti, che costituisce un obbligo ben distinto sia dall'omilia che dall'istruzione catechistica dei fanciulli, si faccia preferibilmente nelle ore vespertine, dopo il canto dei vesperi o la recita del Rosario, e non duri meno di mezz'ora.

Gli argomenti poi si distribuiscano in modo che tutta la materia del Catechismo Romano sia svolta in un quadriennio o un quinquennio.

26. — I superiori delle pie associazioni curino che gli ascritti frequentino le lezioni catechistiche nella chiesa parrocchiale, ovvero, col consenso dell' Ordinario, nel proprio oratorio.

## CAPO IV.

*Delle sacre predicazioni, delle missioni e degli esercizi spirituali.*

(Cod. Can. cc. 1346 - 1349).

27. — I pastori di anime abbiano a cuore che, nel corso dell'anno, oltre la predicazione catechistica e omiletica, si tengano al popolo straordinarie prediche, specie nell'avvento e nella quaresima, nei mesi di maggio, giugno, novembre e nelle solennità di Nostro Signore G. C., della Beatissima Vergine e dei Santi.

28. — Molto si desidera che i vari argomenti di

predicazione siano connessi in modo che si abbia, per quanto è possibile, una piena esposizione delle principali verità dommatiche e morali. Epperò nel tempo di avvento i discorsi trattino dell'incarnazione del Verbo e della umana redenzione; in quaresima del simbolo apostolico e del decalogo; nel mese di Maria delle virtù e del culto d'iperdulia; in quello di giugno del sacramento dell'Eucaristia e in novembre dei novissimi.

29. — Le orazioni panegiriche abbiano soprattutto intento morale e i predicatori si astengano affatto dal trattare argomenti profani e astrusi, eccedenti la comune intelligenza degli uditori.

30. — In favore delle sante missioni, da tenersi non oltre il decennio, i pastori di anime e gli altri cui spetta procurino la tempestiva raccolta delle offerte dei fedeli e la fondazione di pii legati.

31. — In quaresima massimamente si promuovano esercizi spirituali, sia generali per tutti, sia particolari per i diversi ceti di fedeli, operai, studenti, ascritti alle congreghe ecc., insegnando l'esperienza che si raccoglie frutto più abbondante da tale genere di predicazione.

#### CAPO V.

##### *Dei sacri predicatori.*

(Cod. Can. cc. 1340, 1341; 1347; 2317).

32. — I sacerdoti, per quanto approvati alla predicazione, son tenuti, a principio di ogni anno, domandare all'Ordinario la rinnovazione della facoltà di predicare.

---

33. -- Non si chiamino a predicare sacerdoti estradiocesani se, almeno un mese prima, l'Ordinario non abbia dato il suo consenso. Chi, a norma del diritto, domanda la licenza d'invitare un oratore estradiocesano, oltre il nome e il domicilio, deve indicare il genere di predicazione e quant'altro occorra a rendere bene informato l'Ordinario.

34. — Nelle annuali Conferenze episcopali si segnalino i nomi degli oratori dell'uno e dell'altro clero, capaci di esercitare con frutto il ministero della s. predicazione, nonchè quelli di coloro che avessero trasandate le norme stabilite dalla Santa Sede.

---

## PARTE SECONDA

DELLA DISCIPLINA E DELLA PASTORALE

## TITOLO I.

**Del Romano Pontefice.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. VII, cc. 218 - 241).

35. — I chierici a preferenza di tutti siano di esempio ai fedeli di quanta riverenza e amore si debba circondare il Romano Pontefice, Vicario di G. C. Perciò ogni anno in tutte le parrocchie si celebri con la massima solennità la festa del Papa, nei giorni e con le norme da determinarsi dall'Ordinario.

36. — I parroci specialmente e i rettori di chiesa, all'occasione, divulgino e illustrino i documenti e gli atti dei Romani Pontefici, affinchè rifulga di luce sempre più viva la persona del Padre e nei figli si aumenti la riverenza per Lui. Sono degni di lode i chierici che danno il nome all'associazione *Pro Pontifice et Ecclesia*.

37. — Nelle sagrestie, nelle scuole, nelle sedi delle associazioni cattoliche non manchi l'immagine del Pontefice felicemente regnante.

38. — Il giorno anniversario della elezione del Sommo Pontefice, si facciano nelle chiese speciali pubbliche preghiere per Lui.

39. — Alla morte del Romano Pontefice si celebrano solenni funerali nelle singole parrocchie il giorno dei novendiali in cui potrà aversi maggior concorso di popolo.

40. — I rettori di chiesa curino che ogni anno, nel giorno stabilito, si raccolga l'Obolo di S. Pietro, pegno di filiale venerazione verso il Sommo Pastore della Chiesa

## TITOLO II.

### **Della mutua assistenza tra gli Ordinari vicini della Regione.**

(Cod. Can. L. II, P. I, Tit. VII, cc. 271 - 292; 1594)

41. — Ammalandosi gravemente qualche vescovo della regione, i Padri Conciliari hanno stabilito prestarsi mutua assistenza secondo l'ordine che segue: all'arcivescovo Primate di Salerno l'Abbate di Cava; all'arciv. di Amalfi l'arciv. di Salerno; all'arciv. di Acerenza il vescovo di Potenza; all'arcivescovo di Matera il vesc. di Tricarico; all'arciv. di Conza e vesc. di S. Angelo dei L. e Bisaccia il vesc. di Nusco e viceversa; al vescovo di Campagna l'arciv. di Salerno; al vesc. di Tricarico il vesc. di Potenza; al vesc. di Capaccio - Vallo l'arciv. di Salerno; al vesc. di Policastro il vesc. di Capaccio - Vallo; al vesc. di Venosa e vesc. di Melfi e Rapolla il vesc. di Potenza e viceversa; al vesc. di Lacedonia l'arciv. di Conza; al vesc. di Anglona e Tursi il vesc. di Tricarico; al vesc. di Nocera il vesc. di Ca-

va e Sarno e viceversa ; al vesc. di Muro il vesc. di Potenza ; al vesc. di Teggiano l'arciv. di Salerno.

42. — Perchè poi i vescovi possano essere in grado di prestarsi il conforto di tale mutua assistenza, il Vicario generale o il Cancelliere della Curia avranno cura di avvisare della grave malattia il vescovo cui spetta.

43. — Per il vescovo defunto, anche se rinunziatario, non però traslato ad altra sede residenziale, ogni vescovo della Regione celebrerà tre s. messe.

### TITOLO III.

#### **Del Vescovo Diocesano.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. VIII, cc. 329 - 362, 1303, 1504 - 1509, 8).

44. — Il vescovo, come quegli che nella diocesi è al di sopra di tutti per potestà di ordine e di giurisdizione, deve aversi in grandissima riverenza.

45. — Si conservi perciò la lodevole consuetudine — e si richiami in vigore se in qualche luogo fosse venuta meno — di annunziare col suono festivo delle campane il suo arrivo in parrocchia. S'istruiscano i fedeli a riceverne con riverenza la benedizione e baciare devotamente il sacro anello.

46. — Quando il vescovo in Cattedrale celebra solenne pontificale, si ometta qualsiasi funzione nelle altre chiese della città, salvo non siano molto distanti dalla Cattedrale.

47. — I sacerdoti facciano la consueta comme-

morazione dell'anniversario dell'elezione e della consacrazione del vescovo, recitando le preghiere prescritte dalla liturgia. I rettori di chiesa, nel giorno festivo precedente, tengano un discorso intorno alla dignità episcopale e all'obbedienza da prestarsi alla persona del vescovo, esortando i fedeli a pregare con maggior fervore e a fare la s. comunione per lui.

48. — Alla morte del vescovo si celebri nelle singole parrocchie della diocesi un funerale e i parroci esortino il popolo a suffragarne l'anima.

49. — Se qualcuno, specialmente del clero, osasse dir male del proprio vescovo e ne disprezzasse i decreti e l'opera, ricordi che, oltre a incorrere nelle pene stabilite dal diritto secondo la gravità della colpa, egli pecca gravemente contro la pietà e si priva delle celesti benedizioni.

50. — Si versi al vescovo, secondo la consuetudine, il cattedratico, segno di sudditanza non soggetto a prescrizione. Ove sia andato in disuso o non sia stato pagato mai, quelli che, a norma del can. 1504 del Codice Can. vi sono obbligati, lo pagheranno a cominciare dall'anno successivo alla promulgazione di queste costituzioni, ogni anno, nella misura di almeno L. 10,00.

#### TITOLO IV.

##### **Della Curia Diocesana.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I Tit. VIII, cc. 363 - 390).

51. — A eliminare sospetti circa la validità e liceità

degli atti, tutto ciò che si appartiene al foro esterno deve trattarsi e registrarsi in Curia.

52. — I vicarii foranei, i parroci e gli altri del clero trattino di persona gli affari che sogliono espletarsi in Curia, senza far capo in alcun modo a intermediari pagati.

Qualora non si potesse adire la Curia, si trattino gli affari per iscritto, e non a voce a mezzo di laici.

53. — Agli ufficiali di Curia è rigorosamente proibito accettar regali per ragione dell'ufficio, anche se offerti spontaneamente, sotto pena di sospensione dallo stesso.

54. — Le tasse curiali (can. 1507 Cod. Can.) si esigano giusta la tabella dalla S. Sede approvata per la Regione. La tabella sia esposta in luogo patente, sì che chiunque ne abbia interesse possa averne facile conoscenza.

55. — Oltre gli esaminatori e giudici sinodali o pro-sinodali, parroci consultori, censori dei libri, consiglio di vigilanza e consiglio di amministrazione dei beni ecclesiastici, è espediente, e i Padri Conciliari vivamente raccomandano, che siano costituite apposite commissioni, per i diversi oggetti, quali la dottrina cristiana, la musica e l'arte sacra, le vocazioni ecclesiastiche ecc.

## TITOLO V.

### **Dei Capitoli Cattedrali e Collegiali.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. VIII, Cap. 5, cc. 391 - 422).

56. — Coloro che sono da assumersi nel ceto ca-

nonicale non solo devono distinguersi per dottrina, pietà, integrità di costumi e zelo, ma è conveniente conoscano anche le sacre cerimonie e il canto liturgico.

57. — Non manchi nei Capitoli il maestro di cerimonie, eletto dai capitolari e approvato dall'Ordinario. Insieme col cerimoniere arcivescovile vigili egli perchè, nelle s. funzioni, siano esattamente osservate le leggi liturgiche. Vi sia anche un moderatore del canto e della musica sacra in Cattedrale.

58. — Per il servizio dell'altare s'istituiscano associazioni di fanciulli che si distinguano per pietà ingegno e buona indole; e siano istruiti nelle sacre cerimonie e nel canto gregoriano per adibirli nelle sacre funzioni e quasi manodurli al seminario. Siano essi affidati alla cura di idoneo sacerdote.

59. — I capitolari che, senza legittima causa, si allontanassero per notevole tempo dalle funzioni corali dichiarate più solenni dall'Ordinario, perdano non solo le distribuzioni quotidiane, ma vengano per di più multati con la multa di lire cinque almeno, in beneficio della fabbrica delle chiesa. Detta multa potrà aumentarsi in ragione della gravità della negligenza.

Badino i capitolari a non far mai mancare la messa conventuale. Sarà punito con pene adeguate il capitolare che, con la sua negligenza, è causa della mancanza della messa.

## TITOLO VI.

**Dei Vicari Foranei.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. VIII, cc. 445 - 450).

60. — Oltre i diritti e doveri che il Codice Can. attribuisce ai vicari foranei, e salvo il diritto del proprio Ordinario di poter, in particolari casi, diversamente stabilire per giusti motivi, i Padri Conciliari concedono ad essi le facoltà seguenti :

a) deferire e ricevere il giuramento suppletorio per lo stato libero ;

b) permettere ai sacerdoti estradiocesani di celebrare la s. messa in tutte le chiese della forania, non oltre però una settimana ;

c) rilasciare ai parroci permesso scritto di assentarsi per tre giorni non festivi, e ai sacerdoti per otto, purchè però i parroci abbiano provveduto alle necessità dei fedeli ;

d) amministrare il sacramento della penitenza in qualunque chiesa del distretto vicariale, avvisandone prima il rettore, e di assolvere dai casi riservati all'Ordinario ;

e) supplire in tutto il parroco assente o infermo, a meno che non si sia provveduto diversamente e manchi il tempo di far capo all'Ordinario.

61. — Del pari i Padri Conciliari danno ai vicari foranei mandato :

a) di visitare ogni anno le parrocchie delle forania, per osservare se sono eseguiti i decreti emanati dall'Ordinario nella visita pastorale ; se si redigono con le norme dovute e si tengono in ordine i libri parrocchiali ; se vi

sono abusi circa gli emolumenti esequiali e l'elemosina delle messe; se si adempiono i legati pii, in primo luogo gli oneri di messe; se il catechismo ai fanciulli e agli adulti s'impartisce a dovere:

b) d'informare al più presto l'Ordinario della morte del parroco o di altro sacerdote.

62. - I vicari foranei abbiano ciascuno il sigillo proprio e un libro per scrivervi la relazione della visita. Custodiscano in luogo sicuro i documenti.

63. — La parrocchia retta dal vicario foraneo è visitata dal parroco viciniore o da visitatore speciale.

64. — I vicari foranei hanno la precedenza sui parroci e chierici della forania; ma non sui canonici della cattedrale o delle collegiate, quando questi procedono collegialmente.

## TITOLO VII

### **Dei parroci e de' Vicari parrocchiali.**

(Cod. Can. Lib. II, Tit. VIII, cap. IX, X; cc. 451 - 478).

65. — Coloro che domandano l'iscrizione ai concorsi parrocchiali devono a tempo e nei modi stabiliti dal diritto esibire, oltre la domanda, (in cui devono dichiarare se concorrano per ottenere il beneficio e quale, o per solo titolo);

- a) l'attestato di s. ordinazione;
- b) i documenti autentici degli studi fatti;
- c) il certificato degli esami triennali coi relativi voti;

d) il certificato dell'opera prestata nel catechismo dei fanciulli e nell'assistenza alle associazioni cattoliche ;

e) il certificato di diligente frequenza alle conferenze morali e liturgiche ;

f) l'attestato di buona condotta morale e religiosa e quello degli esercizi spirituali, giusta il decr. n. 77.

66. — Chi è nominato al governo di una parrocchia, prima del canonico possesso, attenda per una settimana ai santi esercizi in casa religiosa da designarsi dall' Ordinario.

67. — Il parroco che, senza permesso, si assenti per oltre una settimana dalla parrocchia, sia punito con pene canoniche.

68. — La revisione dello stato delle anime si faccia ogni anno, di preferenza nel tempo di quaresima.

69. — Oltre i libri prescritti dal diritto comune e da conservarsi nell'archivio parrocchiale, abbiano i parroci :

a) il libro così detto *protocollo*, in cui fedelmente si prenda nota degli atti del vescovo e della Curia e di qualsiasi altro documento ecclesiastico o civile ricevuto per ragione di ufficio ;

b) il libro in cui siano fedelmente ed esattamente descritti i diritti, i beni mobili e immobili appartenenti al beneficio ; inoltre i legati, le offerte ecc. ;

c) il libro in cui si annoti, a mo' di diario, secondo le norme che darà l' Ordinario, quanto di rilevante accade, giorno per giorno, in parrocchia.

70. — I parroci non ammettano ad abitare in canonica parenti coniugati.

71. — Son meritevoli delle più ampie lodi i parroci che s'adopreranno stabilire vita comune coi loro cooperatori. Del resto siano essi uniti coi coadiutori in sacerdotale fraternità, sì che, avendo ognuno da vivere onestamente dai beni della chiesa, dagl'incerti di stola ecc., senza lamentele, concordi e lieti, lavorino tutti per la salute delle anime e ubertosi frutti raccolgano a maggior gloria di Dio.

## TITOLO VIII.

### **Dei Rettori di Chiesa.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. VIII, cap. XI, cc. 479 - 486).

72. — I rettori di chiesa devono considerarsi quali cooperatori dei parroci; devono quindi adoperarsi volentieri per la salute delle anime e spendersi pel bene dei fedeli. Vigilino che nella propria chiesa le funzioni si svolgano secondo le leggi liturgiche, siano esattamente adempiti gli oneri di messe, i beni siano amministrati a norma dei ss. canoni, ai sacri edifizii siano a tempo apportate le riparazioni opportune e ne sia allontanata qualsiasi profanazione. Guardino finalmente che negli affari della chiesa non s'immischino laici.

73. — Oltre le funzioni legittimamente approvate, non se ne introducano altre, senza licenza dell'Ordinario, al quale tocca fissare le norme perchè le stesse funzioni non siano all'ora medesima celebrate nelle chiese viciniori.

74. — Nelle chiese non parrocchiali da designarsi dall'Ordinario, s'inseguano nei giorni di festa ai fan-

ciulli i rudimenti della fede sotto la dipendenza del parroco nel cui territorio si trova la chiesa.

## TITOLO IX.

### **Della vita e dei doveri dei chierici.**

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. III, cc. 124 - 144).

#### CAPO I.

#### *Della pietà.*

75. — I chierici settimanalmente, o almeno due volte al mese, purifichino la propria coscienza presso un confessore di specchiata pietà e zelo sacerdotale.

76. — Coloro che ascoltano le confessioni dei chierici non manchino d'interrogarli sulla diligenza che spiegano nell'acquisto della sacerdotale perfezione e sullo zelo nell'adempimento dei doveri sacerdotali.

77. — I sacerdoti, almeno ogni tre anni, attendano per lo spazio di almeno cinque giorni interi ai santi esercizi spirituali. Lodevolmente i sacerdoti novelli si raccolgono in annuale ritiro pel primo triennio dopo la s. ordinazione. I promossi a un beneficio non curato, prima del possesso, facciano un ritiro di almeno tre giorni.

78. - I sacerdoti attendano al ritiro mensile in giorno stabilito, secondo il metodo che sarà dato dagli Ordinari.

## CAPO II.

*Ciò che i chierici devono fare o evitare.*

79. — I chierici, specialmente se iniziati *in sacris*, rimangono ascritti alla propria chiesa parrocchiale e vi prestino servizio. Nessun sacerdote si ritenga dispensato dall'obbligo di santificare le anime, considerato che egli viene elevato alla dignità di ministro di Dio non per suo comodo, ma per la necessità e l'utilità della Chiesa.

80. — I sacerdoti che non hanno incarico di alcuna chiesa, intervengano alla benedizione serotina e alle altre funzioni che si fanno in parrocchia, e non manchino di aiutare il parroco nell'istruzione catechistica dei fanciulli. Coloro che diversamente si comportano, siano esclusi dalla partecipazione agli emolumenti dei funerali e delle altre funzioni sacre.

81. — Si ricordino i sacerdoti dell'ubbidienza solennemente promessa al vescovo nella sacra ordinazione; accettino quindi di buona voglia gli uffici e gl'incarichi che l'Ordinario crederà loro affidare, senza mettere innanzi troppo facili e bugiarde scuse.

82. - Ammalandosi qualche ecclesiastico, il parroco e gli altri sacerdoti lo visitino spesso, e, se il male si aggrava, abbiano pensiero di fargli ricevere i sacramenti.

83. — Il clero parrocchiale compia per carità fraterna le funzioni esequiali pel sacerdote defunto, e ne suffraghi l'anima.

84. — In ogni parrocchia si celebri ogni anno un solenne funerale per gli ecclesiastici defunti.

85. — Gli ecclesiastici dispongano a tempo per testamento delle proprie sostanze, badando non avvenga confusione tra il patrimonio privato e quello della chiesa. Nella redazione del testamento prendano consiglio da persona prudente e dispongano delle proprie cose in maniera da conciliare la giustizia con la carità ed evitare critiche e dicerie.

86. — Gli ecclesiastici evitino qualsiasi rapporto con donne di dubbia fama; senza licenza scritta dell'Ordinario, non assumano incarico d'istruire donne; nè facciano essi capo a donne per apprendere un' arte o una scienza.

87. — Evitino di accompagnare, senza grave motivo, donne a passeggio o in vettura privata, specialmente se facilmente si preveda possa darsi occasione di sospettar male.

88. — Non solo dai teatri, dai balli, dalle fiere, dai cinematografi, proibiti dal Diritto, i chierici si tengano lontani, ma, sotto pena di sospensione, anche dai bagni pubblici e promiscui.

89. — Sebbene non siano aliene dal sacerdotale ministero le opere istituite a temporale sussidio dei fedeli, come p. e. le banche, le cooperative rurali e simili, tuttavia i chierici, senza indulto apostolico, non assumano cariche le quali portino seco maneggio di danaro e obbligo di rendiconto.

90. — Senza permesso dell'Ordinario gli ecclesiastici non sollecitino nè accettino la carica di consiglieri comunali o provinciali. Non diano il nome a società laiche poco riguardose dell'Autorità Ecclesiastica, nè senza

ragione di utilità frequentino circoli in cui scapiti la sacerdotale dignità; evitino poi del tutto i convegni mondani.

91. — Gli ecclesiastici non s'immischino nei partiti politici e amministrativi; ma sempre e dovunque si ricordino del loro carattere sacro. Se pel bene comune fosse necessario prender parte a votazioni, si comportino con prudenza tale da evitare appunti circa il dato suffragio.

92. — Gli ecclesiastici non possono frequentare le Università o altre scuole laiche, come pure non possono insegnare in tali scuole, se non osservando le norme date dalla Sede Apostolica.

93 — Oltre quanto è stabilito per le conferenze teologiche e liturgiche, i Padri Conciliari dispongono che:

1° Tali conferenze si tengano nel numero di almeno otto all'anno, in giorno e luogo che indicherà l'Ordinario;

2° Tutti i sacerdoti, salvo dispensa dell'Ordinario, presentino o mandino le soluzioni scritte. Due sacerdoti designati dalla sorte leggano la soluzione; si dia luogo poi a moderata discussione, alla fine della quale il presidente esprimerà il suo parere;

3° Prima o dopo la soluzione dei casi, se non v'è chi possa tenere una pia esortazione, si legga qualche punto sui doveri degli ecclesiastici, del sinodo diocesano ecc.;

4° Il segretario delle conferenze segni: a) gli assenti e la causa dell'assenza, b) i nomi dei solutori dei casi proposti, c) il parere della maggioranza e quello del presidente. Di tutto ogni tre mesi si darà relazione alla Curia vescovile.

94 — Gli assenti per due volte senza legittima causa da riconoscersi dall' Ordinario, siano puniti anche con multa. Se parroci o coadiutori, potranno obbligarsi a nuovo esame, prestando motivo a giustificato dubbio circa la loro dottrina.

95. — Pel clero di questa regione ecclesiastica l'abito di cui nel can. 136 del Cod. Can. è:

- a) veste talare nera, da indossarsi in casa e fuori;
- b) collare ecclesiastico;
- c) cappello di forma romana, che nulla abbia di secolaresco;
- d) cappottino o mantello.

96. — Gli ecclesiastici senza veste talare e tonsura non siano ammessi all'altare. L'uso indebito dell'anello è assolutamente interdetto.

97. - Gli ecclesiastici disprezzino ogni sorta di vanità: il ciuffo e la scriminatura dei capelli, le acque odorose, le catenelle d'oro, ben ricordando che essi, da che indossarono la veste clericale, consepolti con Cristo, rinunziarono a ogni mondano ornamento, per edificare il popolo mediante l'ornamento spirituale delle virtù, e rendere più bella e a Dio accetta l'anima propria.

## TITOLO X.

### **Le Vocazioni ecclesiastiche e i Seminari.**

(Cod. Can. Lib. III, P. IV, Tit. XXI, cc. 1352 - 1371).

98. - I parroci e i confessori più di tutti si adoperino a che le vocazioni ecclesiastiche, tanto oggi

insidiate e ostacolate, si manifestino liberamente, siano allontanate e preservate dal contagio del secolo e con ogni amore fomentate e favorite, perchè più abbondanti frutti possano dare nella vigna del Signore.

99. — I fedeli vengano spesso istruiti intorno all'eccelsa dignità del sacerdozio, e all'obbligo che a tutti incombe di aiutare le vocazioni.

100. — I superiori di chiese non trascurino preghiere speciali per ottenere da Dio buoni chierici. Nelle Quattro Tempora massimamente, si supplichi più fervorosamente il Signore, che moltiplichi e mandi operai nella sua messe.

101. — Siano i genitori ammoniti essere peccato ugualmente grave tanto costringere per umani motivi allo stato ecclesiastico i figli non chiamati, che tentare di distogliere dal santo proposito quelli i quali fossero chiamati nella sorte del Signore.

102. — Si dia diffusione e incremento alla pia Opera delle vocazioni, già istituita in alcune diocesi.

103. — I favoriti di beni di fortuna non neghino aiuto all'educazione dei chierici poveri. I parroci e i confessori, all'occasione, sappiano inculcare la fondazione di legati pii per il Seminario.

104. - Il giovanetto che è ammesso in seminario sia con particolar cura educato alla persuasione di esser unicamente chiamato a spendersi per la salvezza delle anime e la gloria di Dio.

105. — I superiori tutti del seminario nulla trascurino per sempre meglio coltivare nella disciplina e nell'esercizio delle virtù l'anima dei giovani chierici, e a tale pietà sappiano formarli che in cima del loro amore essi abbiano la SS. Eucaristia e della loro obbedienza la volontà del Sommo Pontefice e dell' Ordinario.

106. — Nel programma degli studi abbia primaria importanza l'istruzione catechistica, sì che colui il quale non fosse approvato nel catechismo non sia ammesso agli altri esami.

107. — I Padri Conciliari rinnovano con maggiore istanza il voto non una volta sola emesso nelle Conferenze Episcopali, che nel Seminario Regionale alle altre discipline teologiche si aggiungano, a norma del can. 1365, § 3 esercitazioni pratiche intorno alla maniera d'istruire i fanciulli e gli altri fedeli nel catechismo, e che i chierici siano a tempo ammaestrati intorno al modo di promuovere con efficacia l'Azione Cattolica.

108. — Per i Seminari della Regione si esiga il tributo "seminaristico".

## TITOLO XI.

### **Della disciplina dei religiosi.**

(Cod. Can. Lib. II, P. II, cc. 487 - 681).

109. — Nessun religioso sia, senza grave motivo, incardinato in diocesi.

110. — Nessun sacerdote, senza speciale mandato

dell'Ordinario, assuma l'ufficio di cappellano nelle case di suore.

111. — Fuori del caso di urgente necessità, il confessore delle suore non entri in clausura nè prima del sorgere nè dopo il tramonto del sole.

112. — Salvo indulto apostolico, non si permetta a pie donne o suore di qualsiasi istituto di questuare di porta in porta, se non abbiano prima esibita la licenza sia dell'Ordinario nel cui territorio è la casa religiosa sia dell'Ordinario del luogo ove si questua.

## TITOLO XII.

### **Della disciplina dei laici.**

#### CAPO I.

#### *Dei supremi principi della vita cristiana e dell'integrità dei costumi.*

(Cod. Can. Lib. III; cc. 2350 - 2363).

113. — I pastori di anime, i confessori e i predicatori non si stanchino mai di richiamare e ribadire nella mente dei fedeli i principi morali su cui poggia la religione cristiana. Facciano ogni sforzo affinchè il popolo cristiano si conservi immune dagli errori, e si oppongano con energia alle false dottrine di una morale, che, messa da parte la rivelazione, fondandosi sulla sola ragione, pretende indirizzare l'uomo a fine prettamente naturale.

114. — Curino similmente di sradicare le superstizioni di qualunque natura. Si condannino con rigore i malefici, i sortilegi, le tavole rotanti, lo spiritismo e tutto ciò che sappia di spiritismo, perchè i fedeli aborriscono del tutto dalle pratiche spiritiche. A quelli che con pertinacia si ostinano in pratiche superstiziose si neghino i sacramenti.

115. — I parroci, i predicatori, i confessori non lascino di avvertire i fedeli circa il grave obbligo di assistere al santo sacrificio della messa. I genitori e i maestri vigilino che i giovinetti adempiano tale precetto. I padroni e i capimastri non impediscano ai propri dipendenti di osservare il precetto dell'astinenza dalle opere servili nelle feste. Quando vi sia vera e urgente necessità, diano loro il comodo almeno di ascoltare la messa.

116. — S'inculchi la somma riverenza dovuta al nome santo di Dio; si distolgano i fedeli dai falsi giuramenti in giudizio e fuori, dal turpiloquio, dalla bestemmia e da qualsiasi modo di parlare che offenda Dio. Nelle prediche, nei catechismi, i fedeli, in particolare i fanciulli, siano ammoniti di astenersi da quelle espressioni in cui si usa irriverentemente frammischiare il nome di Dio.

117. — Vien molto raccomandata la lega contro l'orrendo delitto della bestemmia. Ogni anno, in giorno da stabilirsi dall'Ordinario, abbiano luogo nelle chiese sacramentali pubbliche preghiere a riparazione delle bestemmie e per la conversione dei bestemmiatori.

118. — Sia in privato che in pubblico si deve inculcare la legge ecclesiastica del digiuno e dell'astinenza,

perchè nessuno se ne dispensi troppo facilmente, tanto più che la santa Madre Chiesa, nella grande sua misericordia, ha mitigato il rigore della legge adattandola alla odierna generale fiacchezza.

119. — I parroci non cessino di alzare la voce contro il vizio dell'ubriachezza, e diano il loro valido appoggio alle società dette di temperanza, specie tra i giovani e gli operai, facendo noti gli speciali favori concessi dalla Santa Sede a tali società, nominatamente col decreto del S. Ufficio, Sez. Indulgenze, 24 maggio 1914.

120. — Coi più grandi sforzi si cerchi di estirpare l'usura tanto spesso condannata dalla Chiesa, il lucro disonesto nelle vendite e sulle locazioni di opera; si richiamino del resto a mente dei fedeli gl'insegnamenti della Chiesa intorno al mutuo e all'interesse, perchè nessuno possa peccare contro la giustizia.

121 — Conservi ognuno integralmente e santamente la castità del proprio stato. I coniugi si ricordino che uguale è l'obbligo che essi hanno di custodire la castità coniugale. I parroci e i confessori li ammoniscano prudentemente di aver in orrore e abominio le turpi infamie dell'età moderna contro la generazione della prole.

122. — Del pari i parroci e i confessori, offrendosene occasione, con prudenza ispirino nell'animo dei fedeli salutare timore per l'orrendo delitto dell'aborto, e facciano loro conoscere le pene stabilite dal diritto contro chi lo procura.

123. — Si badi che i giovani non si espongano

ai pericoli di familiari conversazioni con l'altro sesso ; le giovinette non si lascino prendere al laccio di false amicizie con irreparabile iattura della verginale loro innocenza. Si avvertano singolarmente i genitori di non lasciar mai con gli sposi, senza vigilanza, le figliuole zitelle.

124. — I pastori di anime non cessino mai di biasimare e deplorare, con tutte le forze, in pubblico e in privato, gli spettacoli, i teatri, i cinematografi, i balli, i libri osceni e cose del genere, cagione della corruzione ogni dì più crescente.

125. — I parroci non si stanchino d'inculcare le leggi della santa modestia, di cui si direbbe che oggi le donne siano del tutto dimentiche, a causa della moda invereconda ; e si sforzino di estirpare gli abusi già penetrati.

126. — Nelle famiglie, nei conservatori e collegi le fanciulle siano dalla tenera età educate al senso della modestia, imparando a anteporla a ogni altro ornamento. Le maestre di scuola distolgano le alunne dal men che modesto vestire e, con l'esempio pratico, loro insegnino la verecondia che è propria di fanciulle cristiane.

127. — I pastori di anime e i confessori distolgano i fedeli dalle vendette private e si adoperino a tutt'uomo a che gli offesi, imitando l'esempio del Signore e quello dei Santi, perdonino ai loro offensori, perchè più facilmente ricevano da Dio il perdono delle proprie colpe.

128. — Siano energicamente represses le detrazioni, le calunnie, le lettere anonime, lesive della buona riputazione ; e si ammoniscano i fedeli che è indegno

dell'assoluzione sacramentale chi non fosse disposto a riparare il danno arrecato nella fama del prossimo.

129. — I parroci prendano diligente cura degli emigranti, specie se giovinette, soggette a pericoli senza numero quando vanno lontano.

130. — A tutela del buon costume e incoraggiamento della mutua carità tra il popolo cristiano, merita di essere caldamente raccomandata l'azione efficace delle associazioni quali il *Terz'Ordine di S. Francesco* e le associazioni pie che vanno sotto il nome di *Protezione della giovane, Lega per la moralità*, e altre approvate dalla Chiesa.

## CAPO II.

### *Delle pie unioni tra i fedeli.*

(Cod. Can. Lib. II, P. III, Tit. XVIII, cc. 684 - 725).

131. — I parroci, i rettori di chiesa, i sacerdoti tutti e le persone veramente cattoliche, sono con ogni potere esortati a prestare generosa ed efficace cooperazione perchè siano richiamate alle loro antiche pie finalità quelle confraternite, che siano ridotte, con lagrimevole defezione, ad essere, anzichè aiuto per l'incremento del culto divino, fucine piuttosto di lotte e di partiti.

132. — Per agevolare la restaurazione della buona disciplina delle confraternite, i rettori sottoporranno quanto prima a opportuno esame gli statuti della propria confraternita, a fine di conformarli del tutto al codice canonico. All'uopo acquistino l'opuscolo intitolato *Le confra-*

*ternite nella nuova legislazione canonica*, pubblicato a cura dell'Episcopato Regionale. Se qualche confraternita pensasse ricusarsi alla riforma dei suoi statuti, e, sottraendosi alla vigilanza della Chiesa, preferisse rifugiarsi sotto il patrocinio dell'autorità civile, sarà radiata dal novero delle pie associazioni, non meritando alcun riconoscimento l'associazione che rifiuta ubbidienza alla legittima autorità della Chiesa.

133. — Si badi a non moltiplicare nella stessa parrocchia le associazioni e che le nuove non siano a detrimento delle altre già fiorenti. Si curi l'istituzione di quelle che sono veramente utili o raccomandate a preferenza; e si coltivino con assiduità le esistenti, per aumentarne il frutto spirituale.

134. — Se nella stessa parrocchia esistono più associazioni con il medesimo scopo, i parroci ne curino, appena possibile, la fusione in una sola.

135. — Non si permetteranno nuove erezioni se prima in parrocchia non siano state costituite la Confraternita del SS. Sacramento e la Congregazione della Dottrina Cristiana volute dal Codice canonico.

136. — Tenuto conto delle locali necessità e opportunità, si favoriscano le congregazioni di fanciulli, giovinetti e giovani. Sono moltissimo raccomandati l'*Apostolato della Preghiera* e le *Congregazioni Mariane*.

137. — Oltre le associazioni a scopo principale di pietà, se ne istituiscano altre che mirino insieme alle opere di pietà e di carità, come le *Conferenze di*

*S. Vincenzo dei Paoli*, i cui soci s'impegnano alla cura degl' infermi poveri.

138. — Dovunque e da tutti si promuovano le opere con cui si provvede ai bisogni dei missionari.

139. — È molto desiderabile che ogni anno i confratelli e gli ascritti alle varie associazioni, dopo un regolare corso di esercizi spirituali, adempiano tutti insieme il precetto pasquale.

140. - I sacerdoti che ricoprono l'ufficio di direttori o padri spirituali delle pie unioni, almeno ogni mese tengano un'istruzione morale e un opportuno discorsetto sugli statuti e sulle regole della confraternita. Ogni anno poi si darà all'Ordinario relazione scritta dello stato religioso e morale della confraternita.

### CAPO III.

#### *Dell'Azione Cattolica.*

(Cod. Can. Lib. II, P. I, Tit. VIII, c. 469).

141. — I pastori di anime non pensino aver sufficientemente soddisfatto al dovere pastorale, se, pur attendendo a tutte le opere più strettamente appartenenti al culto, trasandassero quelle altre che vanno sotto il nome di Azione Cattolica.

142. - Nel promuovere l'Azione Cattolica si osservino gli statuti recentemente emanati dalla Santa Sede. Secondo tali statuti, si ritenga la chiesa parrocchiale come centro di tutte le opere religioso - sociali esistenti in par-

roccia. Sarà perciò da tutti riconosciuta l'autorità del parroco ; gli altri sacerdoti si ritengono quali cooperatori, e i laici come le braccia di lui.

143. — Non s'intraprenda o si smetta alcun'opera, senza consultare la Giunta Diocesana, cui spetta, sotto la dipendenza dell' Ordinario, il compito di regolare tutta l'Azione Cattolica della diocesi.

144. — Tra le altre opere per la salute delle anime, i Padri Conciliari raccomandano gli asili infantili, i doposcuola, i patronati, i ricreatori, gli oratori, i circoli giovanili, le scuole serotine e domenicali, le biblioteche e simili.

145. — Secondo le varie classi, si costituiscano associazioni speciali: per gli agricoltori, i marinai, gli operai ecc. Si organizzino inoltre opere a sollievo dell'indigenza proveniente da infermità, disoccupazione, vecchiaia.

146. — Qualunque sia l'opera che s'istituisce, si abbia sempre di mira l'incremento per loro mezzo e il rafforzamento dello spirito cristiano.

147. — Finalmente i sacerdoti non dimentichino che l'efficacia e la forza di ogni apostolato proviene dalla vita interiore e veramente sacerdotale. Epperò, nel promuovere l'Azione Cattolica, non trascurino la propria santificazione, nè pongano in seconda linea ciò che in primo luogo si appartiene ai doveri pastorali: la predicazione, il catechismo, le confessioni, la visita degli ammalati e quant'altro è enumerato nel codice canonico.

---

## PARTE TERZA

DEI SACRAMENTI, DELLA LITURGIA E  
DEI DOVERI DI PIETÀ.

## TITOLO I.

**Dei sacramenti in genere e dei sacramentali.**

(Cod. Can. Lib. III, P. I, cc. 731 - 736).

148. — Nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si osservino i riti e le cerimonie integralmente e con tale devozione da sollevare l'animo degli astanti al pensiero delle celesti cose.

149. — Nell'amministrazione dei sacramenti i sacerdoti usino cotta e stola del colore conveniente. Non è lecito sovrapporre la stola al rocchetto o alla mozzetta.

150. — Una volta all'anno o almeno in tempo di esercizi spirituali, i sacerdoti attentamente rileggano e richiamino a mente le istruzioni, i riti, le rubriche del messale e del rituale romano, allo scopo di evitare più facilmente gli eventuali difetti contratti dall'abitudine.

151. — Fuori il caso di necessità, non si amministrino sacramenti in altra parrocchia, senza consenso almeno presunto del parroco. Del pari il semplice sacerdote non presuma impartire solennemente le benedizioni riservate.

152. — Si eviti anche la più piccola parvenza di turpe lucro. Perciò niente, per qualsiasi ragione, si esiga, direttamente o indirettamente, oltre le oblazioni vigenti per antica consuetudine e confermate nella tabella curiale. Chi esigerà di più pagherà il doppio, da destinarsi dalla Curia a risarcimento della parte e a pie opere.

## TITOLO II.

### **Dei sacramenti in ispecie.**

#### CAPO I.

#### *Del battesimo.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. I, cc. 737 - 779).

153. — I parroci, i predicatori e i confessori diligentemente ammoniscano i genitori di far battezzare al più presto, mai al di là della settimana, i neonati.

154. — Non si ammettano padrini di aliena parrocchia, se prima non abbiano presentato attestato del proprio parroco sulla loro idoneità.

155. — Solo in qualche caso straordinario daranno gli Ordinari il permesso di amministrare il solenne battesimo in casa privata, sempre però a condizione che ogni cosa si compia con la debita riverenza.

156. — A vieppiù ispirare nei fedeli venerazione per la santità di questo sacramento, si osservi tutto ciò

che prescrive il rituale romano circa il luogo, la forma, la materia e l'ornato del battistero ; il quale dev'essere chiuso intorno da cancello e custodito in modo che nè polvere nè altra immondezza imbratti l'acqua lustrale.

CAPO II.

*Della Confermazione.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. II, cc. 780 - 800).

157. — Salvo l'urgente pericolo di morte o altra giusta e grave causa da riconoscersi dal vescovo, non sono ammessi alla cresima fanciulli che non ancora abbiano raggiunta l'età di sette anni.

158. — Abbiamo cura i Parroci che i cresimandi, i quali ne siano capaci, ricevano una congrua preparazione catechistica e premettano alla cresima la confessione sacramentale.

159. — Non rilascino il biglietto da presentare al vescovo, se prima non si siano accertati tanto del battesimo che dell'idoneità dei cresimandi e dei padrini.

CAPO III.

*Del sacramento della penitenza.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. IV, cc. 870 - 910 ; 1366).

160. — Mancano al proprio dovere i confessori che dissimulassero la gravità dei peccati, non si curassero di eccitarne nei penitenti la detestazione e trascu-

rassero di spingere le anime verso la pratica dei consigli evangelici.

161. — In sì grande corruttela dei costumi e tanta scarsezza di confessori, importa poco sbrigarli comunque dei penitenti, dando o negando loro l'assoluzione; ben importa invece che essi siano meritamente e con frutto assoluti. Pertanto, i confessori avendo sempre sotto gli occhi la gravità del loro compito, non tralascino mai lo studio della teologia morale e dell'ascetica, e, prima di sedere in confessionale, implorino il divino aiuto.

162. — Perchè i fedeli possano raccogliere maggior frutto dal sacramento della penitenza, vengano, con massima diligenza e frequenti istruzioni, edotti sulla vera natura di questo sacramento e siano esortati vivamente alla confessione frequente.

163. — Il sacerdote chiamato a confessare si mostri pronto e affabile. Per quanto sia da evitarsi ogni accettazione di persone, tuttavia, in occasione di grande concorso, si esortino i fedeli devoti di cedere il posto a coloro che si prevede malvolentieri tornerebbero altra volta.

164. — I confessori lascino ai fedeli, specie alle donne, libertà massima di aprire la propria coscienza a chi meglio loro piaccia; e non si mostrino mai gelosi che il penitente vada ad altro confessore.

165. — I confessori non accettino regali dai penitenti e, nulla, in occasione di morte, sollecitino a proprio vantaggio. Quando spontaneamente vengano istituiti pii legati, si badi non si dia occasione di biasimo a danno del sacro ministero.

166. — Non si ammettano a discorrere avanti al confessionale donne, qualunque sia la loro età e condizione; nè si dia loro a baciare la mano o la stola, nè prima nè dopo la confessione.

167. — I confessori usino con donne un parlare grave, guardandosi da qualunque tratto di familiarità; nè, senza legittima causa, rendano loro visite in casa o ne ricevano.

Articolo I. - *Della riserva dei peccati.*

168. I padri Conciliari si riservano, per l'intera regione, l'assoluzione di coloro i quali si servono di lettere anonime o pseudonime a scopo d'ingiuria o calunnia.

Articolo II. - *Delle sante Indulgenze.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. IV, cc. 911-936).

169. — I parroci non trascurino d'istruire i fedeli intorno alla natura e all'utilità delle indulgenze e alle condizioni richieste per lucrarle. Annunzino a tempo quelle che si lucrano durante l'anno, e le relative opere ingiunte.

170. — Nessuno osi divulgare indulgenze di cui manchi il documento autentico. Quelle che sono concesse in particolare alle chiese, siano elencate in un indice coi documenti autentici.

## CAPO IV.

*Dell'Estrema Unzione e dell'assistenza ai moribondi.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. V, cc. 937 - 946).

171. — I Pastori di anime esortino i fedeli a chiedere con fiducia e a tempo il sacramento dell'Estrema Unzione, possibilmente subito dopo il viatico.

172. — Si abbia massima cura che i moribondi siano sorretti con moltiplicati aiuti spirituali. Qualora il parroco, a causa della moltitudine degl'infermi, non potesse per ciascuno prolungare la sua assistenza fino all'ultimo, dopo aver rinnovata l'assoluzione, affidi l'infermo ad altro sacerdote ovvero a qualche devota persona, che con pii suggerimenti e preghiere sappia sostenerlo nell'ultima agonia.

173. — Avendo sotto gli occhi il can. 944, i Padri condannano l'abuso ormai comune di differire il sacramento dell'Estrema Unzione a quando l'infermo è destituito dei sensi.

## CAPO V.

*Dell'Ordine sacro.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. VI, cc. 948 - 1011).

174. — L'abito talare è dato indossare soltanto a coloro che, ammessi tra gli alunni del seminario, diano buona speranza che, col divino aiuto lo porteranno degnamente. Chi è dimesso dal seminario, deponga subito l'abito chiericale.

175. — I promovendi alla *Prima Tonsura*, due mesi prima, devono far giungere in Curia con la domanda i seguenti documenti :

- a) fede di battesimo, cresima e legittimi natali ;
- b) attestato di buona condotta ;
- c) certificato di esenzione dal servizio militare, se non ancora prestato ;
- d) fede di stato libero ;
- e) attestato di aver almeno cominciato il corso teologico ;
- f) certificato di eseguite pubblicazioni e degli esercizi spirituali.

176. — I promovendi agli *Ordini Minori*, se ancora in seminario, aggiungano ai documenti elencati di sopra la bolla della Tonsura o dell'ultimo Ordine esercitato a norma dei riti, e l'attestato di promozione al 3° corso teol. ;

177. — I promovendi al *Suddiaconato* aggiungano l'attestato del 3° corso compiuto e il titolo canonico. La rendita del sacro patrimonio, al netto di qualsiasi passività, dev'essere non inferiore a lire mille annue, salvo che, in casi particolari, l'Ordinario non creda disporre diversamente.

178. — I promovendi al *Diaconato* aggiungano l'attestato dell'iniziato 4° corso, e al *Presbiterato* quello di averne compiuta la metà.

179. — I candidati agli Ordini devono essere esaminati, non solo intorno all'Ordine che desiderano ricevere e ai trattati dommatici, giusta il can. 996, § 1 del Cod. Can., ma anche sul rito e le cerimonie proprie dell'Ordine.

180. — Chi viene ordinato, con lettere dimissorie, da altro vescovo, tra un mese mandi alla propria Curia il documento dell'Ordine ricevuto.

CAPO VI.

*Del sacramento del matrimonio.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. VII, cc. 1012 - 1143).

181. — Gli sposi si presentino a tempo debito, al parroco, non solo per la richiesta delle pubblicazioni, ma anche perchè, se necessario, possa egli provvedere alla loro istruzione religiosa.

182. — Essendo della più alta importanza la formazione di famiglie veramente cristiane, abbiano cura i pastori di anime che i fedeli abborrano da quelle nozze che la Chiesa ha sempre condannate, o tollera appena.

183. — I parroci non prestino facile fede a richieste fatte da giovani a insaputa dei genitori, e facciano di tutto che il matrimonio, anche per quelli che hanno raggiunta la maggiore età, s'inizi col consenso e la benedizione dei genitori.

184. — I parroci e i confessori avvertano gli sposi e i loro genitori di non differire a lungo dopo gli sponsali la celebrazione del matrimonio.

185. — Il diritto e dovere d'indagare sullo stato libero e di preparare i documenti per la legittima celebrazione del matrimonio spetta al parroco della sposa, il quale di solito benedice le nozze.

186. — Non è lecito celebrare il matrimonio in casa privata se non col permesso dell' Ordinario. Il permesso poi si darà solo in qualche caso eccezionale, come è stabilito pel battesimo solenne. Si abbia cura che gli sposi ricevano la benedizione nuziale nella messa; perciò, per quanto è possibile, non si permettano celebrazioni di matrimonio nelle ore vespertine.

187. — Il parroco registri subito nell' apposito libro, il celebrato matrimonio, giusta la formola prescritta, con le annotazioni della delegazione o della dispensa da impedimenti, se occorse.

#### CAPO VII.

### *Del sacrificio della Messa e del Santissimo Sacramento dell' Eucaristia.*

(Cod. Can. Lib. III, P. I, Tit. III, cc. 802 - 869; 1265 - 1272).

188. — Con la maggiore possibile purezza di coscienza i sacerdoti celebrino il santo sacrificio della messa ogni giorno e massimamente nelle domeniche e feste. Osservino integralmente i riti e le norme liturgiche ed evitino qualsiasi fretta e precipitazione. I superiori di chiese con fraterna carità richiamino il sacerdote che scorgessero celebrare senza devozione; che se l' ammonimento riuscisse inutile, lo denunzino all' Ordinario.

189. — I sacerdoti estradiocesani, per essere ammessi alla celebrazione, a norma del can. 804 del Cod. Can., devono presentare la commendatizia del proprio Ordinario da riconoscersi dalla Curia diocesana, salvo la concessione di cui nel decr. n. 60.



190. — Nelle domeniche e feste di precetto le messe si celebrino alle ore fisse indicate nell'orario da affiggersi alla porta della chiesa.

Nelle città più piccole la tabella dell'orario indichi le messe che si celebrano in tutte e singole le chiese del luogo.

191. — Per non turbare la devozione dei fedeli e per riverenza al santo sacrificio, le limosine si raccolgano prima dell'Offertorio, evitando ogni strepito. E' del tutto interdetto, per la raccolta delle limosine, l'uso della borsa in cui si custodisce il corporale.

192. — I parroci procurino che il popolo cristiano, nell'assistere alla s. messa, partecipi della sacrazione in maniera che, nelle feste specialmente, si raccolga in chiesa, giusta l'antica consuetudine, come una sola famiglia.

193. — E' molto desiderabile che, almeno nelle parrocchie più popolose, i fanciulli, tutti insieme e con opportuna vigilanza, assistano alla s. messa, e s'istruiscano in modo da abituarli a prender parte con pietà e devozione al santo sacrificio.

194. — Non si risparmino i parroci e gli altri sacerdoti perchè i fedeli frequentino la s. comunione, e sempre pronti si dimostrino ad amministrarla a quelli che la richiedono.

I fedeli che ascoltano la messa siano esortati a partecipare del s. sacrificio, non solo spiritualmente, ma anche con la comunione sacramentale.

Per quanto sia più conforme alla mente della Chiesa che i fedeli si comunichino nella messa, insieme col sacer-

dote, tuttavia nessun divieto e nessun ostacolo si opponga alla comunione fuori della messa.

195. — Nelle chiese parrocchiali non manchi di buon mattino il parroco o chi ne fa le veci, per ascoltare le confessioni e distribuire la santa comunione.

196. — Per fomentare la salutare pratica della comunione frequente e quotidiana, ogni anno, specialmente nelle chiese parrocchiali, si celebri il *Triduo Eucaristico*, a norma della lett. della S. Congr. dei Riti 10 apr. 1907.

Nel tempo quaresimale o pasquale i rettori di chiesa spieghino in italiano i decreti pontifici sulla comunione frequente e la comunione dei fanciulli.

197. — Abbiamo a cuore i parroci che i fanciulli giunti all'età della discrezione siano al più presto preparati alla prima comunione. Sebbene la prima comunione non abbia bisogno di più solenne apparato esteriore, molto opportunamente però in tale occasione si farà la rinnovazione dei voti battesimali e la solenne consacrazione dei fanciulli a Maria Vergine, giusta il rito in uso.

198. — I parroci saranno anche diligenti a provvedere che adempiano al precetto pasquale i degenti in case di salute, ospedali, carceri. Gl'infermi siano fortificati spesso col cibo eucaristico e confortati del santo viatico quando sono ancora in piena coscienza di sè.

199. — I fanciulli, in pericolo di morte, purchè abbiano un certo uso di ragione, vengano ristorati del

sacro viatico, anche se non ancora fossero stati ammessi alla prima comunione.

200. — Il viatico non si porti mai privatamente, eccetto casi straordinari, e si osservi il rito prescritto da Benedetto XIV nella Costituz. "Inter omnigenas".

201. — E' più che conveniente che la s. Comunione, specialmente nel tempo pasquale, sia portata con la maggior pompa agl' infermi della parrocchia.

202. — I parroci avvertano i fedeli di adorare, entrando in chiesa, prima di tutto, il Santissimo Sacramento quivi conservato, annunziando loro le indulgenze di cui il Sommo Pontefice Pio XI arricchì tale atto (Rescr. 15 giugno 1923).

203. — Oltre la visita e la benedizione serotina, che i parroci non devono mai tralasciare, sono raccomandate :

- a) l'ora mensile di adorazione pubblica ;
- b) la comunione mensile in onore del SS. Cuore di G., volgarmente detta comunione riparatrice ;
- c) la processione eucaristica nella prima o terza domenica del mese.

204. — Nell' esposizione delle Quarantore, si osservi, per quanto è possibile, l' Istruzione Clementina ; e si dia ai fedeli maggior numero di confessori, perchè più facilmente, purificate le proprie coscienze, possano accostarsi alla santa comunione.

205. — Innanzi al SS. Sacramento esposto solennemente non si addicono discorsi lunghi, ma solo brevi

colloqui diretti a eccitare devoti sentimenti verso la SS. Eucaristia.

206. — Si promuovano Congressi eucaristici sia diocesani che interdiocesani.

### TITOLO III.

#### **Dei luoghi sacri e della sacra suppellettile.**

(Cod. Can. Lib. III, P. II e III, Tit. IX - XI e XVIII, cc. 1161-1212; 1279-1289).

207. — Per poter edificare, restaurare o decorare chiese, bisogna farne domanda all'Ordinario, presentando copia del progetto, delle costruzioni o opere da eseguire secondo le norme della liturgia e dell'arte sacra, insieme coi documenti dai quali risulti essersi sufficientemente provveduto ai fondi occorrenti.

208. — I superiori delle chiese facciano anno per anno ispezionare la fabbrica, e a tempo provvedano alle riparazioni occorrenti.

209. — Non si trasportino altari in altro posto, nè se ne erigano nuovi senza previa licenza dell'Ordinario. Si riprova l'abuso di costruire altarini o mensole sotto le immagini dei Santi.

210. — Nella parte posteriore o laterale dell'altare non si lasci spazio alcuno da adibirsi a ripostiglio.

211. — Non si ricopra troppo il fronte dell'altare; sono assolutamente proibiti i fiori di carta; la luce elettrica nulla abbia di teatrale, nè si tolleri al posto delle candele o tra di esse sull'altare.

212. — L'uso del banco in chiesa può concedersi solo dall'Ordinario, e sarà sempre a discrezione e beneplacito dello stesso. Qualsiasi concessione poi si presume fatta in modo da ritenersi non esclusiva, per cui, in assenza degl'indultari, il banco può essere usato dagli altri fedeli, e, col consenso dell'Ordinario, si può dal rettore spostare da luogo a luogo.

213. — I superiori di chiese, con prudenza ed energia, cerchino togliere gli abusi, per cui laici, i cosiddetti *sediariti*, pretendono pattuire il fitto delle sedie nelle funzioni e abusano della chiesa come di un luogo di traffico. Ogni chiesa compri per proprio conto sedie, banchi, inginocchiatoi, sicchè vadano a beneficio della chiesa le offerte che i fedeli sogliono fare per l'uso delle sedie.

214. — Non si collochino nelle chiese cassette, senza licenza dell'Ordinario, eccetto una o due pel culto eucaristico o qualche altra pia opera. Per la loro amministrazione si starà alle norme dettate dall'Ordinario.

215. — E' proibita in chiesa qualsiasi vendita, anche di oggetti destinati al culto, come rosari, immagini, medaglie ecc.

216. — Non si ammettano nelle chiese quadri o statue, monumenti, iscrizioni, tavolette votive e simili, senza il previo visto e l'approvazione dell'Ordinario. Sia affatto rimosso tutto ciò che non si addice alla santità del luogo. Le immagini esistenti, non dipinte su tela o legno, si sottraggano a poco a poco alla venerazione dei fedeli.

217. — Non si tollerino nella stessa chiesa due

o più immagini dello stesso titolo. Sull' altare vi sia una sola immagine principale, e, sebbene possano tollerarsi i *sottoquadri*, sono degni di lode i rettori di chiese che ne cureranno la rimozione. Che se non potessero togliersi del tutto, potranno esporsi solo nella ricorrenza della festa del Santo o del mistero.

218. — A ogni chiesa sia adiacente la sacrestia. In sacrestia deve religiosamente osservarsi la legge della compostezza e del silenzio.

219. — Il campanile resti chiuso notte e giorno: le chiavi, con quelle della chiesa, siano custodite dal rettore, che le consegnerà soltanto al sacrestano. L'uso delle campane venga regolato in modo da non dare, massimamente nelle ore notturne, occasione a giuste lamentele. Il Sabato Santo le campane delle chiese, anche appartenenti a religiosi esenti, non suonino prima che ne sia dato il segno dalla chiesa principale del luogo.

220. — La sacra suppellettile per nessun motivo sia conservata in case private, senza permesso dell' Ordinario. Il catalogo o inventario si riveda ogni anno ed una copia sia conservata in Curia.

221. — Tutta la suppellettile addetta alla chiesa si presume acquistata con le rendite della chiesa stessa. Perciò nessun diritto di rivendicazione sia riconosciuto agli eredi del parroco o rettore, a meno che vi sia prova certa e documentata, autenticata dall' Ordinario.

## TITOLO IV.

**Delle principali azioni liturgiche.**

## CAPO I.

*Della celebrazione dei Vespri, della Messa  
e di altri Uffici.*

(Cod. Can. D. III, P. III, Tit. IV, cc. 1255 - 1264).

222. — Dove vige si conservi religiosamente, e, per quanto sia dalle circostanze consentito, s'introduca in ogni parrocchia, l'antica lodevole consuetudine di cantare i vesperi nelle domeniche e nelle feste, sempre più perfezionandola con chiamarvi i fedeli a prendervi parte attiva.

223. — Si corregga l'abuso di adoperare nei vesperi ministri vestiti di dalmatica e tonacella; assistano invece due o più pivialisti.

224. — Non faccia da suddiacono nella messa solenne chi non abbia almeno la sacra tonsura. Questi poi non usi il manipolo e si astenga da quanto si appartiene all'ordine del suddiaconato.

225. — Si stabilisca un orario fisso delle funzioni sia mattutine che vespertine, e, per favorire la frequenza del popolo, sia fedelmente e costantemente mantenuto.

226. — Le preci da recitare in pubblico si desumano da libri approvati, senza alterarne le parole; e se alterazioni si siano introdotte, si correggano.

227. — Non si permetta ai laici entrare nel presbitero e occupare gli stalli canonicali e i posti riservati ai chierici.

Le donne che si appressano alla comunione si fermino alla balaustra o cancellata dell'altare.

CAPO II.

*Della celebrazione delle feste e delle processioni.*

(Cod. Can. Lib. III, P. II, Tit. XIII, P. III, Tit. XVII, cc. 1247-1249; 1290-1295).

228. — Con opportune e frequenti esortazioni, siano i fedeli istruiti sulla maniera di celebrare le feste di N. S. G. C., della B. M. V. e dei Santi; senza chiosose dissipazioni cioè e senza fasto profano, ma con vero spirito di religione e in casta e santa purità di cuore.

229. — A frenare gli abusi, presieda alle feste il Clero. Si osservino del resto le prescrizioni finora emanate dagli Ordinari e vi abbia parte principalissima la sacra liturgia. I templi si ornino col dovuto decoro, escluso ogni volgare apparato. I corpi musicali e gli strumenti profani non si ammettano in chiesa, se non con esplicito consenso dell'Ordinario e a norma del Motuproprio di Pio X, 22 nov. 1903, n. 6. Si promuovano col miglior zelo i canti corali.

230. — Rigorosamente dovrà proibirsi qualunque festa che si preveda possa essere profanata da musiche lascive e spettacoli poco onesti.

231. — Se per la questua occorra servirsi dell'opera di laici, si devono scegliere persone morigerate e ubbidienti all'autorità ecclesiastica.

232. — Il comitato della festa, da scegliersi dal parroco, deve essere approvato dal vescovo. Il suo mandato dura non oltre un biennio, e, dopo la festa, darà in Curia, tra un mese, esatto conto delle offerte e delle spese.

233. - Una parte delle offerte raccolte deve serbarsi, nella misura che sarà dal vescovo stabilita secondo le necessità dei luoghi, per le riparazioni dei sacri edifizii e della sacra suppellettile, o a sovvenzione di altra opera di religione o di carità.

234. — Le feste devono celebrarsi nel giorno in cui cadono, e non possono trasferirsi ad arbitrio dei laici.

235. — Nessuna processione si faccia senza il parroco e il clero, ai quali spetta dirigerle.

236. — Le processioni non si devono protrarre mai fino alle ore notturne. Spirino in tutto gravità e santità, e siano indirizzate all'onore di Dio. Con prudenza e fermezza si estirpino gli abusi che si fossero introdotti. I Padri Conciliari dichiarano appartenere alla chiesa il danaro e i doni che si attaccano alle sacre immagini.

237. — I confratelli delle congreghe non intervengano alle processioni se non con l'abito proprio del sodalizio. L'abito sia mondo e non si permette sia indossato da estranei.

Le musiche si potranno ammettere nelle processioni solo a condizione che, escluse del tutto le composizioni profane, accompagnino gl'inni e i cantici del popolo,

oppure alternino sacre armonie con le preghiere dei fedeli e del clero.

CAPO III.

*Dei funerali e della sepoltura ecclesiastica.*

(Cod. Can. Lib. III, P. II, Tit. XII, cc. 1203 - 1242).

238 — Il corpo del defunto, a meno che non vi sia grave motivo, si trasporti alla chiesa parrocchiale, e quivi si celebri la messa *praesente cadavere*. Se in qualche luogo vi sia l'abuso di celebrare la messa in casa per poi trasportare il cadavere direttamente al cimitero, ciò non si tolleri per l'avvenire.

239. — Per i veri poveri le esequie siano gratuite, giacchè il buon pastore anche sui tumuli estende la sua carità.

240. — Il Concilio altamente riprova l'abuso di celebrare funerali nelle feste solenni.

241. — Similmente sia del tutto eliminato l'abuso con cui il clero procede innanzi al feretro, come suol dirsi, *in nigris*.

242. — I fiori e le corone, se non possono escludersi, si usino con parsimonia; precedano però la croce o seguano il feretro.

243. — Non si ammettano iscrizioni funebri se prima non siano state rivedute e approvate dal vicario foraneo, quante volte non si possa far capo alla Curia vescovile.

Non si può tollerare che, in occasione di funerali, sia esposta sul feretro o alla porta della chiesa la fotografia del defunto (S. C. dei RR. 30 apr. 1896).

244. - I sacerdoti, senza licenza dell' Ordinario, non possono tenere elogi funebri; neanche è loro lecito, di regola, assistere ai discorsi che potessero tenersi dai laici.

#### CAPO IV.

#### *Del Canto e della Musica sacra.*

(Cod. Can. Lib. III, P. III, c. 1264).

245 — I fedeli, per quanto è possibile, vengano istruiti tanto nella liturgia che nel canto gregoriano. I fanciulli e le fanciulle, nelle scuole catechistiche e nelle pie congregazioni, siano gradatamente istruiti sì che possano, a norma delle leggi liturgiche, cantare nella messa. Il popolo canti a voce unisona i principali inni liturgici, come il *Pange lingua*, il *Te Deum*, il *Veni creator ecc.* Si tolga l'abuso degli *a solo*, dei *duetti* ecc.

246. — Si costituisca una commissione con incarico di vigilare sulla divulgazione ed esecuzione delle leggi e delle istruzioni emanate dalla Sede Apostolica circa la musica sacra.

247. — Sia fatta conoscere e si propaghi nella Regione l'Associazione di S. Cecilia eretta canonicamente in Italia da Pio IX con la Cost. "Multum ad movendas animas", ampiamente approvata in seguito dai Sommi Pontefici Leone XIII e Pio X.

248. — Gli alunni dei seminari apprendano la

genuina dottrina del canto gregoriano e della musica sacra, affinchè nelle sacre funzioni possa usarsi il canto liturgico. L'organo si faccia suonare da sacerdoti, per quanto è possibile.

249. — E' sommamente desiderabile che i concerti musicali che intervengono alle feste popolari, facendo una saggia selezione di strumenti, con assoluta esclusione dei rumorosi, si presentino provvisti di sacre composizioni le quali rispondano alle norme contenute nel *Motuproprio* di Pio X del 22 nov. 1903.

## TITOLO V.

### Della pietà.

(Cod. Can. Lib. III, P. III, Tit. IV, cc. 1255 - 1266).

250. — Raccomandiamo vivamente all'adorazione dei fedeli l'augusto mistero della Santissima Trinità, ed esortiamo i sacerdoti e i catechisti a frequentemente inculcare l'attenta e devota recitazione delle parole che accompagnano il segno della croce e quelle del trisagio *Gloria al Padre e al Figliuolo e allo Spirito Santo ecc.*

251. — I parroci insegnino del pari ai fedeli a indirizzare l'orazione domenicale all'Eterno Padre, che mandò nei loro cuori lo Spirito del Figlio Suo, nel quale, filialmente amando, possono esclamare: *Abba Pater.*

252. — I misteri soavissimi della Infanzia Divina si onorino dai fedeli, specialmente nel sacro tempo dell'Av-

vento e della Natività di N. S. G. C. ; e si celebriamente la novena del Santo Natale.

253. — Nelle chiese, specialmente parrocchiali, si eriggano, con le regole dovute, le Stazioni della Via Crucis, il cui esercizio deve moltissimo raccomandarsi.

254. — I fedeli portino seco il Santissimo Crocifisso, e lo tengano esposto nelle loro case, quale inespugnabile difesa dell'anima e del corpo.

255. — Al Sacratissimo Cuore di Gesù si prestino speciali ossequi di pietà per l'intero mese di giugno ; e a Lui si consacrino ogni anno le famiglie. Moltissimo raccomandiamo il pio esercizio del primo venerdì o prima domenica del mese.

256. — Spesso si parli ai fedeli dello Spirito Santo e nelle chiese parrocchiali si premetta alla festa di Pentecoste la novena prescritta dalla Santa Sede.

257. — Si rimetta in onore, se in qualche famiglia fosse caduta in disuso, la pia pratica della recita del s. Rosario. Le solennità della B. V. e del Santo Patrono si celebrino con massima devozione premettendosi ad esse la novena o almeno un triduo.

258. — Nei mesi di maggio e di giugno si compiano i pii esercizi tanto dai Sommi Pontefici raccomandati e arricchiti d'indulgenze.

259. — In tutte le pie pratiche elencate, i chierici e i sacerdoti siano di esempio al popolo.

---

260. — I parroci, i predicatori, i confessori spiegano spesso ai fedeli quanto la Chiesa insegna e prescrive intorno ai voti; frenano con prudenza la troppa facilità di far voti, adoperandosi a che l'oggetto del voto torni effettivamente a onore di Dio e ad utilità delle anime.

---

## PARTE QUARTA

DEI BENEFICI E DEI BENI BENEFICIARI  
ED ECCLESIASTICI  
E DELLA LORO AMMINISTRAZIONE.

## TITOLO I.

**Dei benefici curati.**

(Cod. Can. Lib. III, P. V, Tit. XXV, cc. 1409 - 1488).

261. — A provvedere adeguatamente alle sentite necessità dei fedeli, si erigano nuove parrocchie o almeno nuove coadiutorie curate.

262. — Con ogni sacrificio deve provvedersi alla costruzione della casa canonica nelle singole parrocchie. Altissima sarà la benemeranza dei parroci che riusciranno a realizzare opera così santa.

263. - Fermo restando il canone 1451 del Cod. Can., a prevenire i lamenti di coloro che confondono il diritto patronato con il diritto di proprietà, si dilucidi la genuina nozione del patronato, richiamando alla memoria dei patroni che qualsiasi diritto si perde quando se ne trascurino gli oneri annessi.

## TITOLO II.

**Dell'amministrazione dei beni beneficiari  
ed ecclesiastici.**

(Cod. Can. Lib. III, P. VI, Tit. XXVIII, cc. 1518 - 1528)

264. — Le chiese e i pubblici oratorii, non esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario, se del tutto o quasi privi di rendite fisse, son tenuti a rendere conto annuo all'Ordinario delle volontarie offerte dei fedeli.

265. — E' espediente che nelle chiese e pubblici oratorii sia costituito un Consiglio della fabbrica, a norma del diritto, sotto la presidenza del parroco o rettore della chiesa.

266. — Nessuno, senza apostolico indulto, si arbitri alienare i doni votivi.

267. — Richiamiamo alla memoria di coloro cui può riguardare l'obbligo che incombe su tutti, chierici o laici o istituti (non eccettuati i capitoli e le confraternite), di denunciare al più presto all'Ordinario, non ostante qualunque clausola contraria, i beni ricevuti in fiducia, e di stare alle disposizioni dello stesso.

268. — Volendo costituire una pia fondazione di messe, deve assegnarsi tale un reddito che non solo si abbia uno stipendio maggiore della tassa sinodale, ma anche vi sia un supero per le spese di sacrestia e di amministrazione. Tale supero si calcoli, in ammontare conglobato, alla ragione del 2 % sull'annua rendita.

269. — Le pie fondazioni fatte a voce si consegnino allo scritto; le scritture poi, se redatte con pubblico istrumento, siano in due copie, delle quali una sarà conservata nell'archivio della Curia e l'altra in quello della chiesa o istituto, a cui favore fu fatta la fondazione.

### TITOLO III.

#### **Dell'elemosina sinodale e degli altri emolumenti per le s. funzioni.**

(Cod. Can. Lib. III, P. I e II, Tit. III e XII, cc. 824, 844, 1234, 1237, 1507).

270. — E' vietato ai sacerdoti, anche regolari esenti, domandare senza licenza dell'Ordinario per le messe manuali uno stipendio superiore alla tassa sinodale o accettarne uno inferiore, rimanendo interdetto qualsiasi patto che abbia aspetto di lucro e di negoziazione.


271. — I rettori di chiesa abbiano un registro per notarvi le intenzioni di messe offerte dai fedeli, in modo che possa consegnarsi a ciascun offerente la ricevuta (registro *a madre e figlia*, come si dice).

272. — Nella sacrestia sia pronto un registro per le firme dei sacerdoti celebranti.

273. — Si consegnino all'Ordinario, non oltre il mese di gennaio, le elemosine di messe sopravanzate nell'anno precedente alla chiesa o istituto, e che non si possano celebrare nel tempo dovuto: ciò sotto pene da infliggersi a misura della negligenza.

274. — Il sacerdote abbia un registro per le messe manuali e ogni anno lo presenti alla Curia o al vicario foraneo.

275. — Quanto agli emolumenti dei funerali e delle altre funzioni, si stia agli statuti diocesani. Se qualcuno presumesse esigere di più, si obblighi a versare il doppio (v. decr. 152) e, se recidivo, si punisca con altre pene canoniche.



## INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

---

- A**bito clericale, 95.  
 Aborto, 122.  
 Adorazione, V. Eucaristia.  
 Alienazione dei doni votivi, vietata, 266.  
 Altare erezione ecc., 209 e sgg. ; "pueri chorales", 58.  
 Altarini: sono vietati, 250.  
 Amministrazione dei beni benefic. ecc., 261 e sgg.  
 Anello: è interdetto ai chierici, 96.  
 Anonime (lettere), V. Riserva dei p.  
*Apostolato della preghiera*, 136.  
 Argomenti: V. Predicazione; V. Catechèsi.  
 Ascrizione dei chierici a una chiesa, 79.  
 Asili d'infanzia (catechismo), 144.  
 Assenza, del parroco, 26, 28; dei capitolari, 59.  
 Assistente spirituale, V. Rettore di chiesa.  
 Assistenza; Messa, V. Messa; emigranti, 129; moribondi, 172.  
 Associazioni, V. Confraternite; di fanciulli pel servizio dell'altare, 58; a scopo di carità, 137; di S. Cecilia, V. Musica sacra.  
 Astinenza, V. Digiuno.  
 Avvento: predicazione, 27; pratiche di pietà, 252.  
 Avventizi (provventi) 264.  
 Azione cattolica, 141 e sgg.  
 Azioni liturgiche, 222 e sgg.
- B**agni pubblici: divieto ai chierici, 88.  
 Balli, 124.  
 Banco in chiesa, 212.  
 Banche cooperative ecc.: divieto ai chierici di coprire cariche con responsabilità economiche, 89.  
 Battesimo, 153 e sgg.; in casa, 155; rinnovazione promesse battesimali, 8.  
 Battistero, 156.  
 Benedizione: nuziale, 186; riservata, 151; serotina: obbligo dei sacerdoti d'intervenirvi, 80.  
 Benefizi, 259 e sgg.

- Beni Beneficiari ed eccl., 261 e sgg.  
 Bestemmia, 116 e sg.  
 Biglietto di cresima, 159.  
 Borsa : non si usi per la raccolta dell'elemosina, 191.  
 Buona stampa, 14.
- C**adavere, 238 e sgg.  
 Caluniose (lettere anonime), V. Riserva dei p.  
 Campane e Campanile, 219.  
 Cancelliere d. Curia ; 56.  
 Canonici, doti e doveri, 56.  
 Canto, nelle cattedrali vi sia un moderatore, 57 ; gregoriano, " pueri chorales,,  
 58, sacro, 245 ; corale nelle feste, 237.  
 Capitolari assenti, 59.  
 Capimastri : santificazione delle feste dei dipendenti, 115.  
 Cappellano : V. Rettore ; di suore : ha bisogno del mandato speciale, 110.  
 Carcerati ; precetto pasq., 198.  
 Casa canonica, 262 ; non si permetta vi coabitino parenti coniugati, 70.  
 Cassette in chiesa, 214.  
 Castità coniugale, 121.  
 Catechèsi per gli adulti, 25 ; obbligo degli iscritti alle confraternite e associazioni, 26.  
 Catechismo dei fanciulli 18 e sgg. : obbl. dei sacerdoti e sanzioni, 19, 80 ;  
 registri di frequenza 20 : esami e premiazione, 21 ; Sodalizio d. Dottrina  
 Crist., 136 ; nei collegi ecc., 22 ; ispezione, 20 ; scuole di magistero, 23 ;  
 canto nei catech., 245 ; catechismo dei seminaristi, 106.  
 Cattedratico, V. Vescovo Diocesano.  
 Cecilia (s. : Associaz.), 247.  
 Celebrazione delle feste, 228 e sgg.  
 Cerimonie : osservanza, 148 ; si rileggano in tempo di esercizi, 150 ; maestro  
 di c. non manchi nei capitoli, 57.  
 Chierici ; doveri, 75 e sgg. ; 259.  
 Chiesa, edificaz., restauro ecc., 207 ; banco in ch., 212 ; sedie ecc., 213 ; cassette,  
 214 ; proibita vendita in ch., 215 ; quadri ecc., 216 ; sottoquadri, 217.  
 Cinematografo, 88.  
 Circoli di secolari vietati ai chierici, 90.  
 Circoncisione (festa), 8.  
 Clero indigeno (Opera), 11.  
 Coadiutoria curata (erezione), 261.  
 Coadiutori parrocch., 71.  
 Collegi (catechismo), 22.  
 Comitato d. feste : deve scegliersi dal parroco e approvarsi dalla Curia, 232.  
 Commissioni : curiali per la Dottrina crist., la musica s. ecc. 57.

- Comunione: nella messa e fuori, 194; quotidiana, 196; dei fanciulli, 197, 199; degenti in ospedale, carcere ecc., 198; infermi, 199; mensile, 203; alle donne alla balaustra, 227; V. Parroco.
- Conciliaboli segreti, 10.
- Conferenze di S. Vincenzo, 137. — morali ecc., 93.
- Confermazione (sacramento d.) 157 e sgg.; biglietto, 159.
- Confessione, V. Sacram. d. Penitenza; settimanale dei chierici, 75; V. Parroc.
- Confessore: doveri, 24 e sgg.; 76, 164.
- Confraternita, 131 e sgg.; obbligo istruz. religiosa, 26; esercizi spirit., 139; non si moltiplichino nella stessa parrocchia, 132, si fondano in una sola quelle dello stesso scopo, 134; condizioni per le nuove erezioni, 135; sermone sulle regole, 140; statuti: 132; adempimento del precetto, 139.
- Congregazioni: della Dottrina Cristiana, 135; d. SS. Sacramento, id.; Mariane di fanciulli e giovinetti, 136.
- Consigliere comunale e provinciale: carica vietata ai chierici, 90.
- Consiglio di fabbrica, 265.
- Consuetudini, denuncia, 1.
- Cooperative rurali, 89.
- Corrispondenze sui giornali, vietate ai chierici, 12.
- Corone nei funerali, 242.
- Credo: recitato dal popolo, 7.
- Crocifisso, nelle case, 254.
- Culto (spese d) libro, 69.
- Cuore (SS. di Gesù), 27, 28, 102, 255.
- Curia, 51 e sgg.
- D**almatica: ministri in dalm. vietati nei vesperi, 223.
- Decreti d. Concilio Pl. interpretar, 2.
- Defunto, V. Funerali.
- Denuncia pel chierico che con parole poco misusate turbi la pietà dei fedeli, 9; delle consuetudini, 1; delle fiducie, obbligatoria, 267.
- Detrazioni, 128.
- Diaconato, 178.
- Difetti nella messa, 150.
- Digiuno e astinenza (legge eccl.): inculcarne l'osservanza, 118.
- Diploma di magistero catechist., 23.
- Direttore spirituale, V. Rettore.
- Diritto patronato, 185.
- Discorsi funebri, V. Elogi f.
- Domenica prima del mese, comunione ecc. 255.
- Doni votivi: a chi appartengano, 236; vendita vietata, 266.
- Dottrina cristiana, V. Catechismo.

- E**brietà, 119.  
 Effigie, 216.  
 Elemosina messe superanti, si consegnino all' Ordinario, 273.  
 Elettrica (luce), 211.  
 Elogi funebri, vietati ai chierici, 244.  
 Emigranti, V. Assistenza.  
 Epifania: rinnovaz. promesse battesim., 8.  
 Erezione di nuove parrocchie. 261; di nuove confraternite 135.  
 Esequie, V. Funerali.  
 Esercizi spirituali; V. Predicazione; dei sacerdoti (triennali), 77; del parroco neoeletto, 66; dei neosacerdoti, dei promossi a benefizi non curati, 77; ritiro mensile, 78.  
 Esposizione, V. Sacramento.  
 Estradiocesani (sacerdoti), 189.  
 Estrema unzione, 173 e sgg.  
 Eucaristia, 188 e sgg.
- F**abbrica (consiglio di), 265.  
 Facoltà di confessare, di celebrare, per gli estradiocesani, 189; di predicare, 19.  
 Famiglia (*Consacraz. al S. Cuore di G.*), 255.  
 Familiari (conversazioni tra giovani), 123.  
 Fanciulle; V. Catechismo; educazione alla modestia, 126.  
 Fanciulli: V. Catechismo; Messa; Comunione; Canto sacro; Altare.  
 Fede: chierici obbligati alla professione, 4; documento della profess., 5; profess. del popolo, 6 e 7; funzione di ringraziam. pel dono della fede, 8; propagaz. della Fede (*Opera d.*), 11.  
 Feste: modo di celebrarle, 228; comitato, 232; non possono trasferirsi, 234; del Papa, 35; dei Santi, 228; feste solenni, divieto dei funerali, 240; V. offerte.  
 Fiori, nei funerali, 242.  
 Fogli volanti, mensili di propaganda relig., 15.  
 Fondazione di messe: condizioni, 268; se fatte a voce si consegnino allo scritto 269.  
 Fotografia del defunto, V. Funerali.  
 Funebri (discorsi, vietati ai chierici), 244.  
 Funerali: 238 e sgg.; gratuiti per i poveri, 239; vietati nelle feste, 240; fiori e corone, da usarsi con parsimonia 242; fotografia del def., vietata sul feretro e alla porta della chiesa, 244.  
 Funzioni: orario 225; pontificali: divieto di funzioni in altre chiese 46.
- G**enitori (doveri d.): vocazione dei figli, 101; assistenza alla messa, 115.  
 Gesù (S. C.), 27, 28, 102, 258.  
 Giovane, (*Protezione della*), 130.

Giudici sinodali e prosin. : professione di fede e giuram. antimodern, 4 e sg.  
Giuramento antimodern., 5 ; suppletorio, 60 ; falso, 116.

Giuspatronato, V. Diritto Patronato.

Gregoriano (canto), 230 e sgg.

**Immagine**, V. Chiesa ; del defunto, V. Funerali.

Indice indulgenze, V. Indulgenze.

Indulgenze, 160 e sg. ; per l'adorazione del SS. Sacram., 202.

Infanzia Divina ; si onori specialmente nell'Avvento ecc., 252 ; *S. Infanzia* (opera), 11.

Infermi (assistenza), 172.

Infermità grave del vescovo, V. Vescovo Diocesano ; di un chierico 82.

Inni liturgici principali da cantarsi dal popolo, 245.

Insegnamenti della chiesa circa il mutuo, 120.

Interpret. d. decreti conc., 2.

Iscrizioni funebri, 243.

Istruzione religiosa mensile ai confratelli, 140 ; sulla confessione, 162 ; sul matrimonio, 181.

**Laici**, disciplina, 113 e sgg. ; non entrino nel presbitèro, 227.

*Lega per la moralità*, 130.

Legati pii : vigilanza dei vicari foranei, 61 ; in favore del seminario, 56 ; in favore delle missioni, 30.

Lettere anonime, V. Riserva dei p. ; dimissorie, 180.

Libertà (stato) degli sposi : a chi spetta indagare, 185.

Libri : Lettura di libri, giornali ecc., 14 ; proibizione, pene, 13 ; libri parrocchiali, 69.

Libro : di frequenza al catechismo, 20 ; delle messe, 271, sg., 274.

Limosine : raccolta durante la messa, 191.

Liturgia, V. azioni liturgiche ; nelle feste, V. Feste.

Luce elettrica, 211.

**Maestri** (doveri dei), 115.

Magistero infallibile della Chiesa : istruzione ai fedeli, 6 ; magistero (diploma di), V. Catechismo.

Malefici, 114.

Maria (SS. mese di), 27, 28, 258.

Mariano (Rosario) ; si raccomandandi, 257 ; indulgenze, V. Indulgenze ; congregazioni mariane, 136.

Matrimonio (sacram. d.), 181 e sgg. ; in casa, 186.

Mediatori ; V. Curia.

Messa, 188 e sgg. ; obbligo di assistervi, 115 ; celebrazione, 188 ; orario messe festive, 190 ; come assistervi, 192 ; per i fanciulli, 193 ; solenne (suddiacono

- nella), 224; dei sac. estradiocesani, 189, 60, b); in casa, V. funerali; messe esuberanti, 273; registro 271, 274; conventuale, dovere di non farla mancare, 59; preparazione e ringraziamento, 188.
- Messale (rubriche), 150.
- Ministri in dalmatica: vietati nei vesperi, 223.
- Missionari: promuovere opere di sovvenzione, 138.
- Missioni (s.): aiutarle, 11; V. Predicazione.
- Moda, 125.
- Modestia delle donne, 193 e sg.
- Moralità; V. Lega.
- Mozzetta: non è lecito sovrapporvi la stola ecc., 149.
- Musica sacra, 245 e sgg.
- Musicali (corpi), V. Feste e processioni; siano forniti di composizioni liturgiche, 249.
- Multa: capitolari, 59; rettori di chiesa, 216; conferenze mor., 94; riscossione tasse, 147.
- Mutuo, 120.
- N**atale (s.) novena: 252.
- Neosacerdoti, 77.
- Nigris (tn)*: divieto, V. Funerali.
- Nome (s. di Dio): riverenza dovuta, 116.
- Novene: 252, 256, 257.
- Nozze condannate ecc., 204; differimento, 184.
- Nuziale (benedizione), 186.
- O**bbediencia del clero, V. Vescovo diocesano; sacerdotale, 81.
- Oblazioni per l'amministr. dei sacram., 152.
- Obolo: di s. Pietro, V. Pontefice Sommo.
- Offerte (resoconto), 264; delle feste, 232 e sg.; per le missioni, 30.
- Officiali, V. Curia.
- Omilia, 16.
- Oneri di messe: ritardo adempimento, 168.
- Opere raccomandate, 144; pontificie missionarie, 11.
- Ora di adorazione, V. SS. Sacramento.
- Orario, V. Messe e Funzioni.
- Oratorii, 144.
- Orazione domenicale: s'indirizzi all' Eterno Padre, 251; panegirica, V. Predicazione; funebre, 244.
- Ordinazione (s.), attestato, 180; documenti, 175 e sgg.
- Ordine (s.), 174 e sgg.
- Organo, 248.
- Ornato del tempio, 229.
- Ospedale, V. Comunione.

- Padre spirituale**, V. Rettore di chiesa.
- Padrini di aliena parrocchia**, 154; della Cresima, V. Confermazione.
- Padroni**: santificazione della festa dei dipendenti, 115.
- Papa**, V. Pontefice.
- Parrocchia**, visita foranea, 61, erezione nuova, 259.
- Parrocchiali (libri)**, 69.
- Parroci consultori**: professione di fede, e giuram. antimod., 4.
- Parroco**: documenti pel concorso, 65; prima del possesso s. ritiro, 66; assenza, 67; stato delle anime, 68; azione cattolica, 141; e sgg.; confessione e comunione dei fedeli, 195; amministraz. sacramenti in aliena parrocchiale, 151; catechismo dei fanciulli, 18 e sgg.; degli adulti, 25; casa parrocchiale, 262, 70; rapporti coi coadiutori, 71.
- Partecipazione agli emolumenti avventizi**: si neghi ai sacerdoti che si rifiutino pel catechismo dei fanciulli, 80.
- Patrimonio (sacro)**, 177.
- Patronato**, V. Diritto patronato.
- Patronati (opere)**, 144.
- Peccati**, riserva, 168.
- Pene contro il capitolare che fa mancare la messa conventuale**, 59.
- Penitenza (sacramento)**, 160 e sgg.
- Percentuale**, 225.
- Pietà (esercizi)** 250 e sgg.
- Pietro (s.) Opera**, 11.
- Pietro (s.) obolo V. Pontefice**.
- Pivialisti nei vesperi**, 223.
- Politica**, vietata ai chierici, 91.
- Pontefice Sommo**: 35 e sgg.; festa del Papa, obolo di s. Pietro, 40; documenti e atti, 36; Associazione *Pro Pontifice et Ecclesia*, id.; Immagine in sacrestia, 37; anniver. elezione, 38; morte, 39.
- Pontificali**, V. Vescovo diocesano.
- Predicatori**: annuale rinnovazione facoltà, 32, 19; estradiocesani, 33; albo dei predicatori, 34.
- Predicazione**, 27 e sgg.; connessione argomenti, 28; panegiriche, 29; s. missioni decennali, 30; generali e particolari, 31; straordinarie dell'Avvento ecc., 27.
- Preghiere per le vocazioni eccl.**, 100; pel Papa, 38; pel vescovo, V. Vescovo diocesano; riparazione delle bestemmie, 117; pubbliche dai libri approvati, 226.
- Premiazione**, V. Catechismo.
- Preparazione alla messa**, V. Messa.
- Presbiterato**, 178.
- Presbitèro**: non entrino laici, 227.
- Privilegiato (altare)**, 245.

Processioni, 228 e sgg. ; debbono dirigersi dal clero, 235 ; da non protrarsi di notte, 236 ; offerte e doni appartengono alla chiesa, id. ; i confratelli intervengano in abito, 237 ; musiche, id. ; eucaristiche, V. Sacramento.

Propagazione della fede (Opera), 11.

*Protezione della giovane* (Opera), 130.

Provvinti avventizi, 274.

**Quadri**, V. Chiese.

*Quam singulari* (decreto), 196.

Quaresima, 27.

Quaresimale (predicatore) 31.

Quattro tempora, 100.

Questua : di suore, si richiede il permesso dell'ordinario, 112 ; delle feste, V. Feste.

**Regali** : accettazione proibita agli ufficiali della Curia, 53.

Registri parrocchiali, V. Parroco, libri ; messe, 271, 274 ; avventizi, 270.

Regole, V. Confraternite.

Relazione, parrocchiale, V. Parroco ; Vicariale, V. Vicario foraneo ; dei Rettori e assistenti di pie associazioni, V. Rettori.

Religiosi : incardinazione, 109.

Resoconto adempimento pie volontà e offerte dei fedeli, 264 ; offerte delle feste, 232 ; delle messe, 274.

Restaurazione, V. Chiese ; V. Confraternite.

Rettori di chiese, cappellani, direttori, padri spirituali, assistenti ecc. : circa il catechismo, V. Catechismo ; sono cooperatori dei parroci, loro doveri, 72 ; funzioni e orari, 73 ; relazione scritta annuale, 140.

Ricreatorii, 144.

Ringraziamento dopo la messa, 188.

Rinnovazione facoltà : V. Predicazione, ecc. ; rinnovazione voti battesimali, 8.

Riparazione di danni nella fama, 128 ; bestemmie, 117.

Riserva peccati, 168.

Riti e cerimonie dei sacramenti, 148 ; si rileggano in tempo di esercizi, 150.

Ritiro mensile, 78.

Rituale Romano, V. Riti.

Rocchetto, 149.

Rosario mariano ; recita raccomandata, 257.

Rubriche, V. Riti.

**Sabato santo**, campane, 219.

Sacerdoti : doveri, V. Chierici ; circa il catechismo, 19 e sg.

„ novelli, s. esercizi spirituali annuali, 77.

„ estradiocesani : 189.

- Sacramenti e sacramentali, 148 e sgg.
- Sacramento (SS.): si adori nell'entrare in chiesa, 202; ora di adorazione, comunione, processione mensile, 203; esposizione XL ore, 204 e sgg.; V. Comunione.
- Sacrestia, 218.
- Scanno in chiesa, 212.
- Scrittura delle pie fondazioni fatte a voce, 269.
- Scuole: V. Catechismo; domenicali, 144; serotine, id.; di magistero per conseguire il diploma d'insegnamento della Dottrina cristiana, 23.
- Sedie e sediarî, V. Chiese.
- Seminario e Seminaristi: legati in favore, 103; catechismo, 106; formazione al sacerdozio, 104 e sgg.; superiori e maestri, professione di fede ecc. 4 e sgg.; loro compito, 105.
- Seminaristico, 108.
- Sepoltura, 238.
- Servizio dell'altare, V. Altare.
- Sigillo del vicario foraneo, 62.
- Simbolo apost., 7.
- Società per gli agricoltori, ecc. 145.
- Sospensione (pena): per chi frequenta i bagni, 88.
- Sottoquadri, V. Chiese.
- Spettacoli, teatri, cinematografi, ecc.: proibiti ai chierici, 124.
- Spirito Santo* (novena), 256.
- Sponsali e differimento celebraz. matrimonio, 184.
- Sposi: istruzione religiosa, 181.
- Stalli canonicali, non siano occupati dai laici, 227.
- Stato libero degli sposi, 185; giuram. suppl. 60.
- „ delle anime, 68.
- Statue, V. Chiese.
- Statuti delle Confraternite: da riformarsi, 131.
- „ dell'Azione Cattolica, 142.
- Stipendio della messa, 270.
- Stola: sul rocchetto o mozzetta non lecita, 149.
- Strumenti musicali, V. Feste.
- Suddiacono, 177; nella messa solenne, 224.
- Suore e pie donne, 110 e sgg.
- Superstizione, sortilegi, spiritismo ecc. 114.
- Supplica al S. Cuore di G., 102.
- T**abella curiale delle tasse, 54.
- Tavole rotanti, 114.
- Tavoletta votiva; V. Chiesa.
- Tasse curiali, 54.



- Teatro, V. Spettacoli.  
 Tempio (ornato d.), V. Feste.  
*Terz'Ordine*, 130.  
 Testamento, dei chierici, 85.  
 Titolo (immagini della stesso t.), vietate, V. Chiese.  
 Tonacella, V. Ministri.  
 Tonsura (prima), 175.  
 Tridentina Synodus (decr.), 196.  
 Triduo eucaristico, 196.  
 Trinità (SS.), 250.  
 Turpiloquio, 116.  
**U**briachezza, 119.  
 Università laiche, 92.  
 Unzione (Estrema), V. Estrema Unz.  
 Usura, 120.  
**V**angeli, in italiano, distribuzione, 15; lettura nella messa, 16 e sg.  
 Vendetta privata, 127.  
 Vendita doni votivi, 265; oggetti di devozione, vietata in chiesa, 215.  
 Vescovo diocesano, 44 e sgg.; suo ricevimento in parrocchia, 45; celebrando pontificalmente in cattedrale vietato funzionare in altre chiese, 46; anniversario elezione, 47; infermo gravemente, 41; defunto, 48; cattedratico, 50.  
 Vesperi, 222, canto, 25.  
 Veste talare, 95, 174.  
*Via Crucis*, 253.  
 Viatico, V. Comunione infermi; non si porti privatamente 199.  
 Vicario foraneo, professione di fede, 4; giuramento antimod., 5; ispezione scuole catechismo, 20; facoltà, 60 e sg.; sigillo, 62; visita della parrocchia a lui affidata, 63; precedenza, 64.  
 „ generale: obbligo nell'infermità del vescovo, 42.  
 Visita delle parrocchie, 61, 62.  
 Vita interiore, 147.  
 Vocazioni ecclesiastiche, 98 e sgg.  
 Volontà pie, V. Legati.  
 Voti, 260.

# INDICE

<i>S. Congregazione del Concilio: Decreto</i>	Pag.	5
<i>Decreto di promulgazione</i>	»	5
<i>Proemio</i>	»	7
<i>Norme generali</i>	»	7

## PARTE PRIMA

### Della fede Cattolica

Titolo I. - Della professione della fede	Pag.	8
» II. - Della preservazione e propagazione della fede	»	9
» III. - Della lettura e proibizione dei libri	»	10
» IV. - Della sacra predicazione		
Capo I. Dell'omilia	»	11
» II. Del catechismo ai fanciulli	»	11
» III. Della catechèsì agli adulti	»	13
» IV. Delle sacre predicazioni, delle missioni e degli esercizi spirituali	»	13
» V. Dei sacri predicatori	»	14

## PARTE SECONDA

### Della disciplina e della pastorale

Titolo I. - Del Romano Pontefice	Pag.	16
» II. - Della mutua assistenza tra gli Ordinari vicini della Regione	»	17
» III. - Del vescovo diocesano	»	18
» IV. - Della Curia diocesana	»	19
» V. - Dei capitoli cattedrali e collegiali	»	20
» VI. - Dei vicari foranei	»	22
» VII. - Dei parroci e dei vicari parrocchiali	»	23
» VIII. - Dei rettori di chiese	»	25
» IX. - Della vita e dei doveri dei chierici		
Capo I. Della pietà	»	26
» II. Ciò che i chierici devono fare o evitare	»	27
Titolo X. Le vocazioni ecclesiastiche e il seminario	»	30
» XI. - Della disciplina dei religiosi	»	32

## Titolo XII. - Della disciplina dei laici

Capo I. Dei supremi principî della vita cristiana e dell'integrità dei costumi . . . . .	Pag. 33
» II. Delle pie unioni tra i fedeli . . . . .	» 37
» III. Dell'Azione Cattolica . . . . .	» 39

## P A R T E T E R Z A

## Dei sacramenti, della liturgia e dei doveri di piet 


Titolo I. - Dei sacramenti in genere e dei sacramentali . . . . .	Pag. 41
» II. - Dei sacramenti in specie	
Capo I. Del battesimo . . . . .	» 42
» II. Della confermazione . . . . .	» 43
» III. Del sacramento della penitenza . . . . .	» 43
Articolo I. Della riserva dei peccati . . . . .	» 45
» II. Delle sante indulgenze . . . . .	» 45
» IV. Dell'estrema unzione e dell'assistenza ai moribondi . . . . .	» 46
» V. Dell'ordine sacro . . . . .	» 46
» VI. Del sacramento del matrimonio . . . . .	» 48
» VII. Del sacrificio della messa e del ss. sacramento dell'Eucaristia . . . . .	» 49
» III. - Dei luoghi sacri e della sacra suppellettile . . . . .	» 53
» IV - Delle principali azioni liturgiche	
Capo I. Della celebrazione dei vesperi, della messa e di altri uffici . . . . .	» 56
» II. Della celebrazione delle feste e delle processioni . . . . .	» 57
» III. Dei funerali e della sepoltura ecclesiastica . . . . .	» 59
» IV. Del canto e della musica sacra . . . . .	» 60
» V. - Della piet� . . . . .	» 61

## P A R T E Q U A R T A

## Dei benefici e dell'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici

Titolo I. Dei benefici curati . . . . .	Pag. 64
» II. Amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici . . . . .	» 65
» III. Dell'elemosina sinodale e degli altri emolumenti per le sacre funzioni . . . . .	» 66
Indice alfabetico delle materie . . . . .	» 68





1991-  
40.000

Prezzo L. Quattro

UNIVER S
VOL.